



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro per la pubblica amministrazione (BONGIORNO)
di concerto con il Ministro dell'interno (SALVINI)
con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (STEFANI)
con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (BUSSETTI)
e con il Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 2018

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni
e la prevenzione dell'assenteismo

Disegno di legge collegato alla legge di bilancio 2019

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	13
Analisi tecnico-normativa	»	21
Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)	»	33
Disegno di legge	»	61

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo, si compone di sei articoli, accomunati dall'obiettivo di individuare soluzioni concrete per garantire l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, il miglioramento immediato dell'organizzazione amministrativa e l'incremento della qualità dei servizi erogati dalle stesse.

Il processo di modernizzazione della pubblica amministrazione e di incremento della *performance* (in termini di produttività, così come di miglioramento dei rapporti con l'utenza) esige, in primo luogo, che ciascuna amministrazione non solo sia a conoscenza di tutte le disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la propria attività, ma anche che dette disposizioni siano correttamente interpretate e applicate.

A tale fine, ferme restando le competenze dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, viene prevista l'istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica, del «Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza amministrativa» (Nucleo della Concretezza), con il compito di procedere alla rilevazione, anche mediante l'effettuazione di appositi sopralluoghi, dello stato e delle modalità di attuazione delle disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, nonché all'individuazione delle eventuali azioni correttive.

In questa prospettiva, l'attività del Nucleo della Concretezza si differenzia da quella attribuita all'Ispettorato per la funzione pubblica dall'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Infatti l'attività dell'Ispettorato, anche in considerazione della partecipazione del personale della Guardia di finanza, si traduce nell'effettuazione di controlli sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, sull'efficacia dell'attività, con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sull'esercizio dei poteri disciplinari e sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi.

In altri termini, l'Ispettorato rileva l'esistenza di una violazione o di un'irregolarità, senza individuare il rimedio.

Il Nucleo della Concretezza fungerà invece da supporto alle pubbliche amministrazioni sia nella fase dell'individuazione delle modalità attraverso cui le singole disposizioni devono essere attuate, sia nell'elaborazione e nella realizzazione delle eventuali misure correttive, laddove esso intervenga in una fase successiva.

La necessità di orientare sia le scelte di ciascuna amministrazione, sia le proposte del Nucleo della Concretezza viene soddisfatta attraverso:

a) l'approvazione, con cadenza annuale, di un «Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni», recante l'elencazione delle azioni che consentono di verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, nonché di quelle dirette ad incrementare l'efficienza della pubblica amministrazione;

b) la previsione che la mancata attuazione delle misure correttive proposte dal

Nucleo della Concretezza costituisca causa di responsabilità dirigenziale e disciplinare;

c) la creazione di un elenco delle pubbliche amministrazioni risultate inadempienti alle indicazioni fornite dal Nucleo della Concretezza;

d) l'elaborazione di un rapporto annuale, recante la descrizione degli esiti dei sopralluoghi e delle visite con evidenziazione dei casi di mancato adeguamento, inviato al Ministro della pubblica amministrazione, al Ministro dell'interno e alla Corte dei conti.

L'efficienza della pubblica amministrazione e il miglioramento dei servizi esigono, in secondo luogo, l'eliminazione o comunque la drastica riduzione delle false attestazioni di presenza in servizio.

È fuor di dubbio che qualunque soluzione diretta all'ottimizzazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni non può prescindere dalla considerazione delle risorse umane assegnate e dalla loro effettiva presenza nel luogo di lavoro.

A ciò si aggiunga che l'assenteismo incrina il rapporto di fiducia che deve sussistere con il cittadino, diffondendo discredito nei confronti di tutti i dipendenti pubblici, a danno di coloro che doverosamente svolgono le proprie mansioni.

Recentemente sono emersi ulteriori episodi che hanno evidenziato la gravità e la diffusione del fenomeno, dimostrando l'insufficienza e l'inidoneità delle modalità tradizionali di rilevazione delle presenze (cosiddetti fogli firme o *badge*).

Con il presente disegno di legge, sulla base dei positivi risultati ottenuti in via sperimentale da alcune amministrazioni, viene prevista l'applicazione generalizzata dei sistemi di rilevazione delle presenze in servizio basati su sistemi di verifica biometrica dell'identità e sull'installazione di apparati di videosorveglianza.

Inoltre, nell'ottica dell'incremento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e

della riduzione dei tempi di accesso al pubblico impiego, viene previsto:

a) l'adeguamento, anche in considerazione dei processi di stabilizzazione *medio tempore* attuati, della dotazione dei fondi destinati al finanziamento del trattamento economico accessorio del personale pubblico contrattualizzato;

b) la possibilità per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

c) l'obbligo per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di procedere all'elaborazione del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001 tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'effettivo ricambio generazionale e la migliore organizzazione del lavoro, nonché, in via prioritaria, di reclutare figure professionali con elevate competenze in materia di digitalizzazione, di razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi, di qualità dei servizi pubblici, di gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento, di contrattualistica pubblica, di controllo di gestione e attività ispettiva;

d) la possibilità per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di procedere, nel

triennio 2019-2021, all'effettuazione di assunzioni, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e secondo procedure semplificate.

Mediante il presente disegno di legge si provvede altresì al superamento del problema dei buoni pasto erogati dalle pubbliche amministrazioni ai propri dipendenti e non più utilizzabili, in ragione delle risoluzioni della convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto - edizione 7 e della Convenzione BPE 1, stipulata da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e delle conseguenziali iniziative poste in essere dalle singole amministrazioni aderenti.

Infatti, è fuor di dubbio che i buoni pasto rappresentino una componente rilevante della retribuzione del personale dipendente e che la loro mancata accettazione da parte dei commercianti abbia determinato un aggravio degli oneri derivanti dalla necessità di soddisfare i bisogni elementari della vita.

Tanto evidenziato con riguardo alle finalità e agli obiettivi perseguiti con il presente disegno di legge, si rappresenta che esso si compone complessivamente di sei articoli, il cui contenuto viene di seguito illustrato.

L'articolo 1, «Istituzione del Nucleo della Concretezza», interviene inserendo nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo 60, gli articoli 60-*bis*, 60-*ter* e 60-*quater*.

In primo luogo, mediante il nuovo articolo 60-*bis*, si prevede l'istituzione, nell'ambito del Dipartimento della funzione pubblica, di un'apposita struttura denominata «Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza amministrativa» (Nucleo della Concretezza) che opererà in collaborazione con l'Ispettorato della funzione pubblica previsto dall'articolo 60, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del

2001. Viene precisato che l'attività del Nucleo della Concretezza verrà esercitata ferme restando le competenze dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione (oltre che dell'Ispettorato della funzione pubblica). Viene poi affidato al Dipartimento della funzione pubblica il compito di predisporre un «Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni» che sarà adottato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, per la parte relativa alle azioni da effettuare nelle regioni, negli enti strumentali regionali, negli enti del Servizio sanitario regionale e negli enti locali.

In tale documento, il Dipartimento della funzione pubblica individuerà le azioni che consentiranno:

- di verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni;
- di garantire il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni, con indicazione dei tempi per la realizzazione delle azioni correttive;
- di indicare le modalità di svolgimento delle attività del Nucleo della Concretezza nei confronti delle regioni, degli enti strumentali regionali, degli enti del Servizio sanitario regionale e degli enti locali.

Il Nucleo della Concretezza assicura la concreta realizzazione delle misure indicate nel predetto Piano. A tal fine, in collaborazione con l'Ispettorato, effettua sopralluoghi e visite, allo scopo di rilevare lo stato di attuazione delle disposizioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché di individuare le modalità di organizzazione e di gestione delle risorse umane secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Dopo ogni sopralluogo o visita ispettiva verrà redatto apposito verbale che indicherà, tra l'altro, le eventuali misure correttive sulle quali l'amministrazione, entro tre giorni, potrà formulare osservazioni e fornire ulteriori documenti. I verbali saranno trasmessi anche al prefetto territorialmente competente qualora il sopralluogo o la visita ispettiva riguardi comuni o altri enti locali.

È previsto poi che le pubbliche amministrazioni provvedano alla tempestiva comunicazione dell'avvenuta attuazione delle misure correttive proposte. L'inosservanza del termine per l'adeguamento alle misure correttive è fonte di responsabilità dirigenziale o disciplinare e determina l'iscrizione della pubblica amministrazione inadempiente in un elenco pubblicato sul sito del Dipartimento della funzione pubblica. Si precisa che l'obbligatorietà delle azioni correttive, di cui al comma 3, è prevista nei confronti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici. Per quanto riguarda le regioni, si prevede, all'articolo 6, comma 1, che le stesse adeguino i propri ordinamenti ai principi contenuti nel disegno di legge in esame.

Il Dipartimento della funzione pubblica inoltre, entro il 30 giugno di ogni anno, dovrà trasmettere una relazione sugli esiti dei sopralluoghi e delle visite ispettive effettuate, segnalando i casi di mancato adeguamento, al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'interno e alla Corte dei conti.

Il nuovo articolo 60-ter prevede misure dirette ad assicurare la collaborazione tra il Nucleo della Concretezza e l'Autorità prefettizia, stabilendo che quest'ultima possa segnalare al Nucleo eventuali irregolarità dell'azione amministrativa degli enti locali e chiederne l'intervento. In tal caso, può partecipare ai sopralluoghi e alle visite anche personale della prefettura richiedente.

Il nuovo articolo 60-quater prevede infine che i componenti del Nucleo della Concretezza (pari a complessive 53 unità) vengano reclutati dal Dipartimento della funzione pubblica secondo due differenti modalità: 30 unità con concorso pubblico; 23 – tra cui una con qualifica dirigenziale di livello generale e due con qualifica dirigenziale di livello non generale – da individuare all'interno della Presidenza del Consiglio o delle altre pubbliche amministrazioni.

L'articolo 2, «Misure per il contrasto all'assenteismo», prevede, al comma 1, che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, introducano sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica, attualmente in uso. Resta escluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, quello con qualifica dirigenziale e quello sottoposto alla disciplina del lavoro agile di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

Si segnala che, a seguito del parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, è stata sostituita la locuzione «sistemi di identificazione biometrica» con la dicitura «sistemi di verifica biometrica dell'identità».

Tuttavia si è ritenuto di non individuare già a livello di legislazione primaria la specifica tecnologia che sarà impiegata per attuare le misure previste dall'articolo 2. Stante l'evidente natura tecnica della previsione, tale regolazione è demandata alla fonte regolamentare con acquisizione, peraltro, del parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Per quanto riguarda l'eccessività delle misure sotto il profilo dei costi, si segnala che l'intervento è stato concordato con il Ministero dell'economia e delle finanze, il quale ha istituito un apposito fondo di 35 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate. Pertanto la misura introdotta è dotata di copertura finanziaria e non presenta alcuna criticità sul versante dei costi.

Per quanto concerne la gradualità e la proporzionalità degli interventi previsti dall'articolo 2, si segnala che i dati riportati nell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) confermano che la falsa attestazione della presenza in servizio è un fenomeno diffuso e in grado di pregiudicare gravemente l'efficienza dell'azione amministrativa.

Inoltre la falsa attestazione delle presenze in servizio può configurare un illecito penale del dipendente, sicché risulta giustificato il ricorso a efficaci misure di prevenzione, anche in concorso tra di loro.

Tali circostanze rendono pertanto necessaria la predisposizione di un duplice sistema di controllo, nella forma sia della verifica biometrica dell'identità sia della videosorveglianza. Tanto più che la videosorveglianza non rappresenta una misura idonea di per sé a contrastare il fenomeno dei cosiddetti furbetti del cartellino, dal momento che consente la mera rilevazione dell'utilizzo del *badge* ma non anche dell'identità del suo utilizzatore, se non *ex post* e nella fase di accertamento e contestazione dell'illecito disciplinare.

Infine, come indicato nell'analisi tecnico-normativa, si rappresenta che la misura introdotta non appare in alcun modo in contrasto con i principi di diritto affermati dalla

giurisprudenza della Corte di giustizia dell'unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo. Infatti l'articolo 2 non prevede una misura volta a controllare l'esecuzione della prestazione lavorativa né le comunicazioni private del lavoratore (fattispecie, queste ultime, su cui si è soffermata in particolare la Corte di Strasburgo nelle pronunce sui ricorsi 70838/13 e 61496/08), bensì esclusivamente ad assicurare l'effettivo rispetto dell'orario di lavoro da parte del personale.

Al fine di garantire il più efficace svolgimento delle funzioni dirigenziali, il comma 2 prevede che i dirigenti delle amministrazioni pubbliche adeguino la prestazione nella sede di lavoro alle esigenze dell'organizzazione e a quelle connesse con la corretta gestione.

Le relative modalità attuative della disposizione verranno disciplinate come segue:

a) con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sulle modalità di trattamento dei dati biometrici, sono individuate le modalità attuative del presente comma, nel rispetto dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 e delle misure di garanzia definite dal predetto Garante ai sensi dell'articolo 2-septies del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003;

b) mediante un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 e delle misure di garanzia definite dal pre-

detto Garante ai sensi dell'articolo 2-*septies* del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

Per quanto concerne il personale docente ed educativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si è ritenuto opportuno demandare ad uno specifico provvedimento attuativo, adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, in considerazione della peculiarità della disciplina giuridica applicabile a detto personale.

Il vigente CCNL di comparto, all'articolo 29, comma 5, prevede, infatti, che il docente debba trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio della prima ora di lezione; null'altro è menzionato in merito alla rilevazione elettronica o automatica dell'orario d'ingresso e di uscita dall'istituzione scolastica.

Tale peculiare disciplina sembra trovare la propria giustificazione nella valutazione della specificità della funzione docente e nei diversi e più gravosi obblighi che investono il personale docente in relazione alla sua presenza in servizio.

Il rispetto dell'orario di lavoro è attestato dal personale docente ed educativo tramite la firma, cartacea o digitale (stante l'introduzione del registro elettronico da parte del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012), del registro di classe, dotazione obbligatoria di ciascuna classe, atto pubblico facente fede *erga omnes*, quale attestazione di presenza non solo del docente ma anche degli alunni.

Orbene, proprio in considerazione dell'esistenza di uno strumento (il «registro di classe») astrattamente idoneo, per le modalità di tenuta e di compilazione, ad escludere fenomeni di assenteismo o di false attestazioni della presenza in servizio, si è ritenuto opportuno demandare a una differente fonte regolamentare le modalità attuative della di-

sposizione, senza escludere *tout court* la possibilità di applicare anche a detto personale i mezzi di rilevazione delle presenze previsti dalla disposizione medesima.

Si precisa inoltre che le amministrazioni che, per espressa previsione normativa, sono tenute a utilizzare i servizi di pagamento degli stipendi messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze, provvederanno all'attuazione delle citate misure avvalendosi dei servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema «NoiPA» del predetto Ministero. Le altre amministrazioni pubbliche provvederanno, invece, all'attuazione delle stesse misure avvalendosi dei servizi di rilevazione delle presenze forniti dal predetto sistema «NoiPA» ovvero secondo le modalità previste dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Per l'attuazione degli interventi relativi ai sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza (comma 1), è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.

A tali oneri, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'ac-

cantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 3, «Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della Pubblica amministrazione», interviene sulla disciplina recata dall'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Attualmente quest'ultima disposizione prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, non possa superare quello previsto per l'anno 2016. Mediante la disposizione in parola viene chiarito che, in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, ai fini del calcolo del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, non si tiene conto:

- degli incrementi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, previsti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico successivi all'entrata in vigore del medesimo articolo 23, comma 2;

- delle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri relativi al trattamento accessorio delle assunzioni in deroga effettuate ai sensi delle medesime disposizioni successivamente all'entrata in vigore del predetto limite.

Viene, inoltre, chiarito che le disposizioni di cui sopra si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

La disposizione non determina effetti finanziari in quanto le risorse escluse dal predetto limite sono coperte, per quanto riguarda gli incrementi contrattuali, nell'ambito di quelle destinate ai rinnovi medesimi dai documenti di finanza pubblica e, per quanto concerne le assunzioni, nell'ambito delle relative disposizioni legislative.

L'articolo 4, «Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione», prevede che, a decorrere dall'anno 2019, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

Si tratta di disposizione che, nel confermare l'analoga facoltà prevista per l'anno 2018 dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, elimina qualsiasi dubbio interpretativo in ordine alla possibilità di procedere alla copertura di tutti i posti in organico che si rendono vacanti in considerazione delle cessazioni dal servizio verificatisi nell'anno precedente, consentendo alle pubbliche amministrazioni non solo una migliore e più razionale programmazione dei propri fabbisogni e della proprie attività, ma anche di ridurre l'età media del personale dipendente, attraverso l'ingresso di nuove professionalità.

Al contempo viene previsto che il piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001 venga elaborato dalle amministrazioni, destinatarie della previsione, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'effettivo ricambio generazio-

nale e la migliore organizzazione del lavoro, nonché, in via prioritaria, di reclutare figure professionali (digitalizzazione; razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi; qualità dei servizi pubblici; gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento; contrattualistica pubblica; controllo di gestione e attività ispettiva) indispensabili per un miglioramento concreto dell'azione amministrativa, così come della qualità dei servizi erogati. Viene precisato che, a decorrere dall'anno 2019, è consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal *budget* assunzionale più risalente, nel rispetto del piano del fabbisogno e della programmazione finanziaria e contabile.

Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, viene previsto, per il triennio 2019-2021, che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possano procedere, senza attendere l'autorizzazione prevista dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e senza il preventivo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo:

a) all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione maturate per ciascun anno;

b) successivamente alla maturazione della corrispondente facoltà assunzionale, all'avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste per il corrispondente triennio al netto delle risorse di cui alla precedente lettera a), secondo modalità sempli-

ficate (per quanto concerne, in particolare: la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame; la nomina delle commissioni e delle sottocommissioni; il contenuto delle graduatorie concorsuali che non danno luogo alla dichiarazione di idoneità, fatto salvo lo scorrimento delle stesse fino a concorrenza dei posti banditi) definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Il controllo in ordine all'effettivo rispetto delle facoltà assunzionali da parte delle amministrazioni che intendono avvalersi delle modalità accelerate per il reclutamento del personale è assicurato attraverso l'obbligo di comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni, i dati relativi alle assunzioni o all'avvio delle procedure di reclutamento.

Al comma 6, ultimo periodo, viene precisato che le graduatorie dei candidati che hanno superato le prove concorsuali saranno utilizzate esclusivamente per i posti banditi.

Infine, al comma 7, si tiene conto, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera b), degli eventuali specifici titoli di preferenza previsti dalla normativa vigente.

L'articolo 5, «Disposizioni in materia di buoni pasto», è finalizzato a porre rimedio ai gravi disservizi verificatisi nell'utilizzazione dei buoni pasto forniti dall'aggiudicatario dei lotti n. 1 e n. 3 della convenzione BP 7 e del lotto n. 5 della convenzione BPE 1, stipulata da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999,

n. 488, essendo intervenuta la risoluzione delle convenzioni relative a tali lotti da parte della stessa Consip S.p.A.

In particolare il comma 1 prevede la possibilità che le pubbliche amministrazioni aderenti alle convenzioni in parola richiedano la restituzione dei buoni pasti distribuiti al personale dipendente e dallo stesso non utilizzati, procedendo altresì alla sostituzione previa sottoscrizione di nuovi contratti finalizzati all'acquisto di buoni pasto sostitutivi.

Il comma 2 attribuisce a Consip S.p.A. la gestione del recupero dei crediti vantati dalle pubbliche amministrazioni nei confronti della società aggiudicataria dei predetti lotti 1 e 3 e del predetto lotto 5, attraverso l'escussione unitaria della cauzione definitiva. Le somme recuperate saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle amministrazioni pubbliche interessate, in misura pari al credito vantato dalle stesse. Qualora le somme recuperate risultino inferiori all'importo complessivo dei crediti, il versamento in favore di ciascuna amministrazione avverrà in proporzione all'entità del proprio credito. In ogni caso, ciascuna amministrazione è tenuta a esercitare le azioni dirette a ottenere la soddisfazione dei crediti non ottenuta mediante le iniziative poste in essere da Consip S.p.A. Per lo svolgimento delle attività previste dal comma 2 viene inoltre stabilito che Consip si avvalga del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Il comma 3 prevede l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire tra le amministrazioni, che non dispongano di risorse proprie per la acquisto di buoni pasto sostitutivi da rifornire ai dipendenti con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2019.

Resta fermo l'obbligo dell'amministrazione di porre in essere tutte le azioni necessarie per il recupero del credito nei confronti del fornitore. L'utilizzo del fondo è disposto, pre-

via ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.

Il fondo è stato commisurato a una stima effettuata sul valore dei buoni pasto non utilizzati dai dipendenti in quanto non spendibile, per i quali dovrà provvedersi al tempestivo rimborso.

A tal fine, si è preso in considerazione il valore dei buoni ordinati dalle amministrazioni a partire dal mese di aprile 2018: tale importo è pari a circa euro 20 milioni (ordinati su convenzione BP-7 e su convenzione BPE).

Il valore delle cauzioni, che saranno escusse per l'inadempimento della società aggiudicataria e che quindi costituiscono un sicuro recupero da ridistribuire tra tutti gli enti danneggiati in proporzione al proprio credito, ammonta complessivamente a circa euro 17 milioni (12 milioni per BP-7 e 5 milioni per BPE).

L'articolo 6, «Disposizioni finali e clausola di salvaguardia», reca, al comma 1, la qualificazione delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 4 come di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e che pertanto costituiscono principi generali dell'ordinamento.

Al comma 2 viene precisato che le disposizioni degli articoli 2 e 3, concernenti la materia dell'ordinamento civile, sono espressione della potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Viceversa il comma 3 specifica che le disposizioni di cui all'articolo 5 costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Al comma 4 si prevede che le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazio-

nale, e gli enti locali adeguino i propri ordinamenti alle disposizioni della legge.

Viene inoltre previsto (comma 5) che le regioni a statuto speciale e le province au-

tonome di Trento e di Bolzano provvedano ad applicare le disposizioni del disegno di legge compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

RELAZIONE TECNICA

Il presente disegno di legge, recante *“Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”* si compone di complessivi 6 articoli il cui contenuto, relativamente agli aspetti economico-finanziari, si va a illustrare.

L’**articolo 1**, rubricato *“Istituzione del Nucleo della Concretezza”*, prevede l’inserimento di ulteriori articoli dopo l’articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

In primo luogo, viene istituito, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un’apposita struttura denominata “Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell’efficienza amministrativa” (Nucleo della Concretezza) che opererà in collaborazione con l’Ispettorato della funzione pubblica. Come specificato nelle premesse alla relazione illustrativa, l’attività del Nucleo della Concretezza si differenzia da quella attribuita all’Ispettorato per la funzione pubblica dall’articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Infatti, l’attività dell’Ispettorato, anche in considerazione della partecipazione del personale della Guardia di Finanza, si traduce nell’effettuazione di controlli sulla conformità dell’azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, sull’efficacia dell’attività con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sull’esercizio dei poteri disciplinari e sull’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi.

In altri termini, l’Ispettorato rileva l’esistenza di una violazione o di un’irregolarità, senza individuare il rimedio. Il Nucleo della Concretezza fungerà, invece, da supporto alle pubbliche amministrazioni sia nella fase dell’individuazione della modalità attraverso cui le singole disposizioni devono essere attuate, sia nell’elaborazione e nella realizzazione delle eventuali misure correttive, laddove esso intervenga in una fase successiva. Proprio per questi motivi non vi è sovrapposizione tra le due strutture con conseguente duplicazione di funzioni. Viene precisato, inoltre, che l’attività del Nucleo della Concretezza verrà esercitata ferme restando le competenze dell’Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione (oltre che del citato Ispettorato).



Il Dipartimento della funzione pubblica provvederà a predisporre un "Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni" in cui saranno individuate le azioni che consentiranno al Nucleo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, nonché di indicare le eventuali misure correttive. Si prevede che il Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni è approvato, per la parte relativa alle azioni da effettuare nelle Regioni, negli enti strumentali regionali, negli enti del Servizio sanitario regionale e negli enti locali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Dal punto di vista organizzativo, il Nucleo sarà composto da cinquantatré unità di personale: 23 unità - tra cui una con qualifica dirigenziale di livello generale e due con qualifica dirigenziale di livello non generale - individuate tra i dipendenti delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997 e 56, settimo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 30 unità da reclutare con concorso pubblico.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che le diverse modalità di individuazione del contingente di personale del Nucleo determinano oneri differenti.

In particolare, per le 23 unità di personale già appartenente alle pubbliche amministrazioni, gli oneri da sostenere sono previsti dall'articolo 9, comma 5-ter, del d.lgs. n. 303/1999, secondo cui il personale dipendente di ogni ordine, grado e qualifica del comparto Ministeri, chiamato a prestare servizio in posizione di comando presso la Presidenza, mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, e i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Invece, l'onere del personale diverso da quello del comparto Ministeri riguarda sia il trattamento economico accessorio sia quello fondamentale, e in sostanza corrisponde agli oneri per le nuove assunzioni come per il secondo contingente.

Considerato che non appare possibile determinare preventivamente se il primo contingente (*id est*: le ventitré unità) sarà composto da personale appartenente all'uno (Ministeri) o all'altro (diverso dai Ministeri) comparto di contrattazione collettiva, gli oneri sono stati quantificati, in un'ottica prudenziale, simulando che al predetto contingente di personale venga riconosciuto il trattamento retributivo medio della categoria A del comparto PCM.

Pertanto, le risorse da utilizzare per le finalità in esame sono quantificate in euro 3.775.600,00 annui a decorrere dall'anno 2019 come da tabella.



A tali importi vanno aggiunte le spese di funzionamento determinate, a decorrere dall'anno 2019, in misura pari al 10% del medesimo costo.

Le spese totali ammontano quindi ad euro 4.153.160,00 a decorrere dall'anno 2019.

	Unità	Onere unitario	Oneri personale a regime
Dirigente di livello generale	1	221.000,00	221.000,00
Dirigente di livello non generale	2	135.000,00	270.000,00
Personale Categoria A (comandi)*	20	73.640,00	1.472.800,00
Personale Categoria A (nuove assunzioni)	20	63.600,00	1.272.000,00
Personale Categoria B (nuove assunzioni)	10	53.980,00	539.800.000
TOTALE SPESE DI PERSONALE	53		3.775.600.000
SPESE DI FUNZIONAMENTO			377.560,00
TOTALE COMPLESSIVO			4.153.160,00

* onere medio della categoria A.

Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



L'articolo 2, che reca *“Misure per il contrasto all'assenteismo”*, prevede, al comma 1, che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, introducano sistemi di identificazione biometrica e di videosorveglianza in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica, attualmente in uso. Resta escluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del citato d.lgs. 165/2001, quello con qualifica dirigenziale e quello sottoposto alla disciplina del lavoro agile di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, recante *“Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”*.

Le modalità attuative della disposizione saranno contenute in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, emanato previa intesa in sede di Conferenza unificata e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sulle modalità di trattamento dei dati biometrici; sono individuate le modalità attuative del presente comma, nel rispetto dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e delle misure di garanzia definite dal predetto Garante ai sensi dell'articolo 2-septies del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Si prevede che le amministrazioni che, per espressa previsione normativa sono tenute a utilizzare i servizi di pagamento degli stipendi messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze provvederanno all'attuazione delle citate misure avvalendosi dei servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema *“NoiPA”* del predetto Ministero. Le altre amministrazioni pubbliche provvederanno, invece, all'attuazione delle stesse misure avvalendosi dei servizi di rilevazione delle presenze forniti dal predetto sistema *“NoiPA”* ovvero secondo le modalità previste dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Si precisa, infine, che per quanto concerne il personale docente ed educativo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, si è ritenuto opportuno demandare ad uno specifico provvedimento attuativo, adottato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto dell'articolo 9, par. 2, Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e delle misure di



garanzia definite dal predetto Garante ai sensi dell'articolo 2-septies del decreto legislativo n. 196 del 2003, in considerazione della peculiarità della disciplina giuridica applicabile a detto personale.

Per l'attuazione degli interventi relativi ai sistemi di identificazione biometrica e di videosorveglianza (comma 1), è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.

A tali oneri, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 3 ("Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della Pubblica amministrazione") interviene sulla disciplina recata dall'articolo 23 del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75. Attualmente, quest'ultima disposizione prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, non possa superare quello previsto per l'anno 2016. Mediante la disposizione in parola viene chiarito che, in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, ai fini del calcolo del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, non si tiene conto:

- degli incrementi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, previsti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico successivi all'entrata in vigore del medesimo articolo 23, comma 2;
- delle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri relativi al trattamento accessorio delle assunzioni in deroga effettuate ai sensi delle medesime disposizioni successivamente all'entrata in vigore del predetto limite.



Viene, inoltre, chiarito che le disposizioni di cui sopra si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

La disposizione non determina effetti finanziari in quanto le risorse escluse dal predetto limite sono coperte, per quanto riguarda gli incrementi contrattuali, nell'ambito di quelle destinate ai rinnovi medesimi dai documenti di finanza pubblica e, per quanto concerne le assunzioni, nell'ambito delle relative disposizioni legislative.

L'articolo 4, che reca *“Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione”*, prevede che, a decorrere dall'anno 2019, le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possano procedere, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

Inoltre, viene consentito, a decorrere dall'anno 2019, il cumulo delle risorse, corrispondenti ad economie da cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal *budget* assunzionale più risalente, nel rispetto del piano del fabbisogno e della programmazione finanziaria e contabile. Si evidenzia che, al comma 6, ultimo periodo, viene precisato che le graduatorie dei candidati che hanno superato le prove concorsuali saranno utilizzate esclusivamente per i posti banditi.

La disposizione non produce effetti finanziari ma ha esclusivamente effetti di semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi amministrativi.

L'articolo 5, che reca *“Disposizioni in materia di buoni pasto”*, è finalizzato a porre rimedio ai gravi disservizi verificatisi nell'utilizzazione dei buoni pasto forniti dall'aggiudicatario della fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto – edizione 7 e mediante buoni pasto elettronici – edizione 1, stipulata da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488, essendo intervenuta la risoluzione delle convenzioni relative a tali lotti da parte della stessa Consip S.p.A.

Il comma 2 attribuisce a Consip S.p.A. la gestione del recupero dei crediti vantati dalle pubbliche amministrazioni nei confronti della Società aggiudicataria dei predetti lotti 1 e 3 e del predetto lotto



5, attraverso l'escussione unitaria della cauzione definitiva. Le somme recuperate saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle amministrazioni pubbliche interessate, in misura pari al credito vantato dalle stesse.

Il comma 3 prevede l'istituzione di un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire tra le amministrazioni, che non dispongano di risorse proprie per la acquisto di buoni pasto sostitutivi da rifornire ai dipendenti con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2019.

Resta fermo l'obbligo dell'amministrazione di porre in essere tutte le azioni necessarie per il recupero del credito nei confronti del fornitore. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.

Il fondo è stato commisurato ad una stima effettuata sul valore dei buoni pasto non utilizzati dai dipendenti in quanto non spendibile, per i quali dovrà provvedersi al tempestivo rimborso.

A tal fine, si è preso in considerazione il valore dei buoni ordinati dalle amministrazioni a partire dal mese di aprile 2018: tale importo è pari a circa euro 20 milioni (ordinati su convenzione BP-7 e su convenzione BPE).

Il valore delle cauzioni, che saranno escusse per l'inadempimento della società aggiudicataria e che quindi costituiscono un sicuro recupero da ridistribuire tra tutti gli enti danneggiati in proporzione al proprio credito, ammonta complessivamente a circa euro 17 milioni (12 milioni per BP-7 e 5 milioni per BPE).

Pertanto, considerato il recupero della cauzione per inadempimento, in attesa delle successive ulteriori azioni che potranno portare le amministrazioni a recuperare il danno complessivo ricevuto (e che potrà essere quantificato con certezza solo a seguito delle ricognizioni fatte da ciascun ente dopo aver chiesto la restituzione ai dipendenti dei buoni pasto non utilizzati), si ritiene sufficiente lo stanziamento previsto.

A tali oneri, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.



L'articolo 6 reca, al comma 1, la qualificazione delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 4 come di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e, pertanto, costituiscono principi generali dell'ordinamento.

Al comma 2, viene precisato che le disposizioni degli articoli 2 e 3, concernenti la materia dell'ordinamento civile, sono espressione della potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Viceversa, il comma 3 specifica che le disposizioni di cui all'articolo 5 costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Al comma 4, si prevede che le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano, nel rispetto del sistema costituzionale, i propri ordinamenti ai principi contenuti nella presente legge.

Viene, inoltre, previsto (comma 5) che le Regioni a Statuto Speciale e le Province Autonome di Trento e di Bolzano provvedano ad applicare le disposizioni del disegno di legge compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

13.0 OTT. 2018

Il Ragioniere Generale dello Stato



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO***1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.***

Il presente disegno di legge, recante “*Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*”, si compone di sei articoli di contenuto eterogeneo, accomunati dall'obiettivo di individuare soluzioni concrete per garantire l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, il miglioramento immediato dell'organizzazione amministrativa e l'incremento della qualità dei servizi erogati dalle stesse.

Il processo di modernizzazione della pubblica amministrazione e di incremento della *performance* (in termini di produttività, così come di miglioramento dei rapporti con l'utenza) esige, in primo luogo, che ciascuna amministrazione non solo sia a conoscenza di tutte le disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la propria attività, ma anche che dette disposizioni siano correttamente interpretate e applicate.

A tale fine - ferme restando le competenze dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 22-*bis*, del decreto-legge n. 181 del 2006, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - viene prevista l'istituzione, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, del “Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza amministrativa” (Nucleo della Concretezza), con il compito di procedere alla rilevazione, anche mediante l'effettuazione di appositi sopralluoghi, dello stato e delle modalità di attuazione delle disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, nonché all'individuazione delle eventuali azioni correttive.

In questa prospettiva, l'attività del Nucleo della Concretezza si differenzia da quella attribuita all'Ispettorato per la funzione pubblica dall'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Infatti, l'attività dell'Ispettorato, anche in considerazione della partecipazione del personale della Guardia di Finanza, si traduce nell'effettuazione di controlli sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, sull'efficacia dell'attività con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sull'esercizio dei poteri disciplinari e sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi.

In altri termini, l'Ispettorato rileva l'esistenza di una violazione o di un'irregolarità, senza individuare il rimedio.

Il Nucleo della Concretezza fungerà, invece, da supporto alle pubbliche amministrazioni sia nella fase dell'individuazione della modalità attraverso cui le singole disposizioni devono essere attuate, sia nell'elaborazione e nella realizzazione delle eventuali misure correttive, laddove esso intervenga in una fase successiva.

La necessità di orientare sia le scelte di ciascuna amministrazione, sia le proposte del Nucleo della Concretezza viene soddisfatta attraverso:

- a) l'approvazione, con cadenza annuale, di un "Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni", recante l'elencazione delle azioni che consentono di verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, nonché di quelle dirette ad incrementare l'efficienza della P.A.;
- b) la previsione che la mancata attuazione delle misure correttive proposte dal Nucleo della Concretezza costituisca causa di responsabilità dirigenziale e disciplinare;
- c) la creazione di un elenco delle pubbliche amministrazioni risultate inadempienti alle indicazioni fornite dal Nucleo della Concretezza;
- d) l'elaborazione di un rapporto annuale, recante la descrizione degli esiti dei sopralluoghi e delle visite con evidenziazione dei casi di mancato adeguamento, inviato al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'interno e alla Corte dei Conti.

L'efficienza della pubblica amministrazione ed il miglioramento dei servizi esigono, in secondo luogo, l'eliminazione o comunque la drastica riduzione delle false attestazioni di presenza in servizio.

È fuor di dubbio che qualunque soluzione diretta all'ottimizzazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni non può prescindere dalla considerazione delle risorse umane assegnate e dalla loro effettiva presenza nel luogo di lavoro.

A ciò aggiungasi che l'assenteismo incrina il rapporto di fiducia che deve sussistere con il cittadino, diffondendo discredito nei confronti di tutti i dipendenti pubblici, a danno di coloro che doverosamente svolgono le proprie mansioni.

Recentemente, sono emersi ulteriori episodi che hanno evidenziato la gravità e la diffusione del fenomeno, dimostrando l'insufficienza e l'inidoneità delle modalità tradizionali di rilevazione delle presenze (c.d. fogli firme o *badge*).

Con il presente disegno di legge, sulla base dei positivi risultati ottenuti in via sperimentale da alcune amministrazioni, viene prevista l'applicazione generalizzata dei sistemi di rilevazione delle presenze in servizio basati sulla registrazione dei dati biometrici e sull'installazione di apparati di videosorveglianza.

Inoltre, nell'ottica dell'incremento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e della riduzione dei tempi di accesso al pubblico impiego, viene previsto:

- a) l'adeguamento, anche in considerazione dei processi di stabilizzazione medio tempore attuati, della dotazione dei fondi destinati al finanziamento del trattamento economico accessorio del personale pubblico contrattualizzato;
- b) la possibilità per le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di procedere, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

c) l'obbligo per le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di procedere all'elaborazione del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001 tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'effettivo ricambio generazionale e la migliore organizzazione del lavoro, nonché, in via prioritaria, di reclutare figure professionali con elevate competenze in materia di digitalizzazione, di razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi, di qualità dei servizi pubblici, di gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento, di contrattualistica pubblica, di controllo di gestione e attività ispettiva;

d) la possibilità per le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di procedere, nel triennio 2019 – 2021, all'effettuazione di assunzioni, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e secondo procedure semplificate.

Mediante il presente disegno di legge si provvede, altresì, al superamento del problema dei buoni pasto erogati dalle pubbliche amministrazioni ai propri dipendenti e non più utilizzabili, in ragione della risoluzione in data 13 luglio 2018 della convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto – edizione 7, e mediante buoni pasto elettronici – edizione 1, stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388, per i lotti che sono stati oggetto di risoluzione da parte di Consip S.p.A..

Infatti, è fuor di dubbio che i buoni pasto rappresentino una componente rilevante della retribuzione del personale dipendente e che la loro mancata accettazione da parte dei commercianti abbia determinato un aggravio degli oneri derivanti dalla necessità di soddisfare i bisogni elementari della vita.

Il disegno di legge di in esame è conforme, peraltro, al Contratto per il governo del cambiamento e, in particolare, con i principi declinati nel paragrafo 20, "Riforme istituzionali, autonomia e democrazia diretta", in cui si legge infatti che:

a) *"è [...] necessario verificare lo stato di attuazione delle singole disposizioni e la relativa efficacia anche con un bilancio dei risultati concreti della loro attuazione" [...];*

b) *"per garantire l'efficacia dei servizi dello Stato ai cittadini e per dare spazio alle competenze professionali del personale e della dirigenza pubblica, è necessario semplificare e uniformare i procedimenti nonché razionalizzare e accorpare le numerose banche dati pubbliche oggi esistenti";*

c) *"è inoltre essenziale introdurre un efficace sistema di valutazione delle performances della pubblica amministrazione nel suo complesso (...)"*.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Di seguito sono analizzate le disposizioni attualmente vigenti nelle materie su cui incide il disegno di legge in esame.

Con riguardo all'**articolo 1** del disegno di legge si segnala quanto segue.

L'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevede che *“presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica è istituito l'Ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro delegato. L'Ispettorato vigila e svolge verifiche sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, sull'efficacia della sua attività con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sull'esercizio dei poteri disciplinari, sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi. Collabora alle verifiche ispettive di cui al comma 5. Nell'ambito delle proprie verifiche, l'Ispettorato può avvalersi della Guardia di Finanza che opera nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dalle leggi vigenti. (...) Per l'esercizio delle funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica (...). L'Ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, può richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali l'amministrazione interessata ha l'obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai fini dell'individuazione delle responsabilità e delle eventuali sanzioni disciplinari di cui all'articolo 55, per l'amministrazione medesima. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla Procura generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate.”*

In merito all'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, si segnala l'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge n. 181 del 2006: *“La Commissione e la segreteria tecnica di cui all'articolo 3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono soppresse. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita, con decreto del Presidente del Consiglio, una Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, con relativa segreteria tecnica che costituisce struttura di missione ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. L'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione opera in posizione di autonomia funzionale e svolge, tra l'altro, compiti di supporto tecnico di elevata qualificazione per il Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Non trova conseguentemente applicazione l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non si applicano l'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermo restando il vincolo di spesa di cui al presente comma. Della Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione fa parte il capo del dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della*

Presidenza del Consiglio dei Ministri e i componenti sono scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti e i componenti della segreteria tecnica possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti. Per il funzionamento dell'Unità si utilizza lo stanziamento di cui all'articolo 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ridotto del venticinque per cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, altresì, al riordino delle funzioni e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri relative all'esercizio delle funzioni di cui al presente comma e alla riallocazione delle relative risorse. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è abrogato l'articolo 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137. Allo scopo di assicurare la funzionalità del CIPE, l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applica, altresì, all'Unità tecnica-finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e alla segreteria tecnica della cabina di regia nazionale di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61. La segreteria tecnico-operativa istituita ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, costituisce organo di direzione ricadente tra quelli di cui all'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248".

Si segnala, inoltre, l'articolo 14 del d.P.C.m. 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri". In base a tale disposizione, il Dipartimento della funzione pubblica rappresenta la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri, operante nell'area funzionale relativa al coordinamento e alla verifica delle attività in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento alle innovazioni dei modelli organizzativi e procedurali finalizzate all'efficienza, efficacia ed economicità, nonché relativa al coordinamento in materia di lavoro nelle pubbliche amministrazioni.

Con riguardo all'articolo 2 del disegno di legge si segnalano

- l'articolo 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 422, secondo cui, "*a decorrere dal 1° luglio 1992 le amministrazioni pubbliche anche ad ordinamento autonomo, gli enti locali e le unità sanitarie locali presso i quali non sono regolarmente operanti strumenti o procedure idonei all'accertamento dell'effettiva durata della prestazione di lavoro, non possono ricorrere a lavoro straordinario. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, entro lo stesso termine, le norme regionali e provinciali al principio stabilito dal presente articolo.*";
- la Circolare 1° aprile 1992, n. 8742, del Ministro per la funzione pubblica in materia di "Controllo automatizzato dell'orario di lavoro" secondo la quale, tra le altre cose, "*l'accertamento (...) della presenza sul posto di lavoro presuppone anche*

l'esistenza di un sistema di controllo degli accessi che impedisca o permetta il transito a persone o mezzi, sia in entrata che in uscita, attraverso passaggi obbligati, con immediata rilevazione e segnalazione di tutte le occorrenze, durante l'intero arco della giornata.”;

- *l'articolo 22, comma 3, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, secondo cui “(...) l'orario di lavoro, comunque articolato, è accertato mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato.”.*

Con riguardo all'**articolo 3** del disegno di legge si segnala quanto segue.

L'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, oggetto di interpretazione autentica ad opera del disegno di legge in esame, prevede che “[...] al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 [...]”.

Le procedure di assunzione di cui all'**articolo 4** del disegno di legge sono avviate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale prevede che *“le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici”*, previa richiesta delle amministrazioni interessate predisposta sulla base degli articoli 6 e 6-ter del citato decreto legislativo 165/2001, che dettano norme, rispettivamente, in materia di *“Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale”* e *“Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale”* (comma 3).

Inoltre, le procedure di reclutamento effettuate in deroga a quanto indicato al comma 3, sono avviate nel rispetto dell'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-ter del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, i quali prevedono che *“Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica:*

a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle

professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza” (comma 3), che “Per la copertura dei posti in organico, è comunque necessaria la previa attivazione della procedura prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario.” (comma 3-bis) e che “Resta ferma per i vincitori e gli idonei delle graduatorie di cui al comma 3 del presente articolo l'applicabilità dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.” (comma 3-ter).

Per quanto riguarda la normativa sull'acquisto dei buoni pasto (**articolo 5**), si segnalano

- l'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, secondo il quale *“il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica. Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente.”;*
- l'articolo 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo il quale *“ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per pubbliche amministrazioni si intendono quelle definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le convenzioni di cui al citato articolo 26 sono stipulate dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa, per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero di altre pubbliche amministrazioni di cui al presente comma, e devono indicare, anche al fine di tutelare il principio della libera concorrenza e dell'apertura dei mercati, i limiti massimi dei beni e dei servizi espressi in termini di quantità. Le predette convenzioni indicano altresì il loro periodo di efficacia.”.*

Il disegno di legge prevede l'emanazione di successivi provvedimenti attuativi. Si segnalano:

- il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata per la parte relativa alle azioni da effettuare nelle Regioni, negli enti strumentali regionali, negli enti del Servizio sanitario regionale e negli enti locali, con cui viene approvato il Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni (art. 1, co. 2);

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di intesa con il Garante per la protezione dei dati personali sulle modalità di trattamento dei dati biometrici e le relative misure di garanzia, che individua le modalità attuative con cui, presso le pubbliche amministrazioni, verrà verificato l'orario di lavoro e la presenza in ufficio con sistemi di verifica biometrica e di videosorveglianza (art. 2, co. 1);
- il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, che individua le modalità attuative con cui verrà verificato l'orario di lavoro del personale docente ed educativo e la loro presenza sul posto di lavoro (art. 2, co. 4);
- uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che dispone l'utilizzo del fondo da ripartire per le misure relative al contrasto dell'assenteismo (art. 2, co. 5).

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Il presente disegno di legge incide:

1. sul decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto prevede l'inserimento, dopo l'articolo 60, di ulteriori articoli (60-*bis*; 60-*ter*; 60-*quater*);
2. sull'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, in riferimento al quale è effettuato un intervento di interpretazione autentica.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il disegno di legge è coerente con i principi costituzionali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Il presente disegno di legge è stato predisposto nel rispetto della ripartizione delle competenze legislative, delineate dall'articolo 117 della Costituzione, fra Stato e Regioni e nel rispetto delle attribuzioni degli enti locali, valorizzando il relativo apporto per gli interventi di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione.

Si segnala che, a seguito dell'esame del provvedimento in sede di riunione preliminare del Consiglio dei ministri, al fine di garantire il rispetto delle competenze regionali, è stato precisato che le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 (concernenti, rispettivamente, l'istituzione del Nucleo della concretezza e le misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione) recano norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e costituiscono principi generali dell'ordinamento.

È stato altresì precisato che le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 (in materia di misure per il contrasto all'assenteismo e di interpretazione autentica dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017) attengono alla materia dell'ordinamento civile di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della

Costituzione, mentre le disposizioni di cui all'articolo 5 (buoni pasto) costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Si segnala, come peraltro già accennato, che all'articolo 1, comma 1, cpv. 2, è previsto che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato il Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni. Inoltre, all'articolo 2, comma 1, è previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali sulle modalità di trattamento dei dati biometrici, siano individuate le modalità attuative con cui, presso le pubbliche amministrazioni, verrà verificato l'orario di lavoro e la presenza in ufficio con sistemi di verifica biometrica e di videosorveglianza. Infine, all'articolo 2, comma 4, è previsto che con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, saranno individuate le modalità attuative con cui verrà verificato l'orario di lavoro del personale docente ed educativo e la loro presenza sul posto di lavoro.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Il presente provvedimento è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non constano interventi di rilegificazione. Si segnala, peraltro, che il disegno di legge interviene in ambiti non suscettibili di regolazione attraverso fonti secondarie.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non si segnalano disegni di legge di analoga portata presentati in Parlamento.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti incidenti su aspetti specifici trattati dal disegno di legge in esame.

Le norme contenute nel presente provvedimento non appaiono in dissonanza con i principi della giurisprudenza costituzionale nella materia di riferimento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

L'intervento risulta in linea con le norme in materia derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. In particolare, il provvedimento, con riguardo alle misure per il contrasto dell'assenteismo, si conforma al Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione rilevanti ai fini degli interventi specifici di semplificazione.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni del provvedimento non comportano problematiche di compatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni prevalenti della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea o giudizi pendenti davanti alla stessa.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni prevalenti della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo o giudizi pendenti davanti alla stessa.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non risultano particolari indicazioni di linee prevalenti della regolamentazione in altri Stati membri dell'Unione europea rilevanti ai fini degli interventi specifici in esame.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vi sono nuove definizioni nel testo in esame.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Sono stati verificati i richiami esterni, facendo riferimento alla versione vigente degli stessi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per modificare e integrare il decreto legislativo n. 165 del 2001.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti, né sono presenti abrogazioni espresse.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il disegno di legge non contiene norme aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o derogatorie rispetto alla normativa vigente. Contiene, tuttavia, all'articolo 3, comma 1, una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano aperte deleghe legislative su punti oggetto degli interventi specifici in esame.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

L'intervento normativo comporta, come anticipato, l'adozione di successivi decreti, con indicazione puntuale di procedure e termini di adozione:

- articolo 1, comma 1, cpv. 2: decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di

cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la parte relativa alle azioni da effettuare nelle Regioni, negli enti strumentali regionali, negli enti del Servizio sanitario regionale e negli enti locali, con cui viene approvato il Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni;

- articolo 2, comma 1: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali sulle modalità di trattamento dei dati biometrici e le relative misure di garanzia, che individua le modalità attuative con cui, presso le pubbliche amministrazioni, verrà verificato l'orario di lavoro;

- articolo 2, comma 4: decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, con cui saranno individuate le modalità attuative con cui verrà verificato l'orario di lavoro del personale docente ed educativo e la loro presenza sul posto di lavoro;

- articolo 2, comma 5: uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che dispone l'utilizzo del fondo da ripartire per le misure relative al contrasto dell'assenteismo.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati i dati già disponibili presso le amministrazioni e gli enti interessati. Non appare necessario commissionare all'Istat apposite elaborazioni statistiche.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SINTESI DELL'A.I.R. E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il presente disegno di legge, recante “*Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo*”, si compone di sei articoli di contenuto eterogeneo, accomunati dall’obiettivo di individuare soluzioni concrete per garantire l’efficienza delle pubbliche amministrazioni, il miglioramento immediato dell’organizzazione amministrativa e l’incremento della qualità dei servizi erogati dalle stesse.

Il processo di modernizzazione della pubblica amministrazione e di incremento della *performance* (in termini di produttività, così come di miglioramento dei rapporti con l’utenza) esige, in primo luogo, che ciascuna amministrazione non solo sia a conoscenza di tutte le disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la propria attività, ma anche che dette disposizioni siano correttamente interpretate e applicate.

A tale fine - ferme restando le competenze dell’Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione istituita, ai sensi dell’articolo 1, comma 22-*bis*, del decreto-legge n. 181 del 2006, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - viene prevista l’istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica, del “Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell’efficienza amministrativa” (Nucleo della Concretezza), con il compito di procedere alla rilevazione, anche mediante l’effettuazione di appositi sopralluoghi, dello stato e delle modalità di attuazione delle disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, nonché all’individuazione delle eventuali azioni correttive.

In questa prospettiva, l’attività del Nucleo della Concretezza si differenzia da quella attribuita all’Ispettorato per la funzione pubblica dall’articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Infatti, l’attività dell’Ispettorato, anche in considerazione della partecipazione del personale della Guardia di Finanza, si traduce nell’effettuazione di controlli sulla conformità dell’azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, sull’efficacia dell’attività

con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sull'esercizio dei poteri disciplinari e sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi.

In altri termini, l'Ispettorato rileva l'esistenza di una violazione o di un'irregolarità, senza individuare il rimedio.

Il Nucleo della Concretezza fungerà, invece, da supporto alle pubbliche amministrazioni sia nella fase dell'individuazione della modalità attraverso cui le singole disposizioni devono essere attuate, sia nell'elaborazione e nella realizzazione delle eventuali misure correttive, laddove esso intervenga in una fase successiva.

La necessità di orientare sia le scelte di ciascuna amministrazione, sia le proposte del Nucleo della Concretezza viene soddisfatta attraverso:

- a) l'approvazione, con cadenza annuale, di un "Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni", recante l'elencazione delle azioni che consentono di verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, nonché di quelle dirette ad incrementare l'efficienza della P.A.;
- b) la previsione che la mancata attuazione delle misure correttive proposte dal Nucleo della Concretezza costituisca causa di responsabilità dirigenziale e disciplinare;
- c) la creazione di un elenco delle pubbliche amministrazioni risultate inadempienti alle indicazioni fornite dal Nucleo della Concretezza;
- d) l'elaborazione di un rapporto annuale, recante la descrizione degli esiti dei sopralluoghi e delle visite con evidenziazione dei casi di mancato adeguamento, inviato al Ministro della pubblica amministrazione, al Ministro dell'interno e alla Corte dei Conti.

L'efficienza della pubblica amministrazione e il miglioramento dei servizi esigono, in secondo luogo, l'eliminazione o comunque la drastica riduzione delle false attestazioni di presenza in servizio.

È fuor di dubbio che qualunque soluzione diretta all'ottimizzazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni non può prescindere dalla considerazione delle risorse umane assegnate e dalla loro effettiva presenza nel luogo di lavoro.

A ciò aggiungasi che l'assenteismo incrina il rapporto di fiducia che deve sussistere con il cittadino, diffondendo discredito nei confronti di tutti i dipendenti pubblici, a danno di coloro che doverosamente svolgono le proprie mansioni.

Recentemente, sono emersi ulteriori episodi che hanno evidenziato la gravità e la diffusione del fenomeno, dimostrando l'insufficienza e l'inidoneità delle modalità tradizionali di rilevazione delle

presenze (c.d. fogli firme o *badge*).

Con il presente disegno di legge, sulla base dei positivi risultati ottenuti in via sperimentale da alcune amministrazioni, viene prevista l'applicazione generalizzata dei sistemi di rilevazione delle presenze in servizio basati sulla registrazione dei dati biometrici e sull'installazione di apparati di videosorveglianza.

Inoltre, nell'ottica dell'incremento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e della riduzione dei tempi di accesso al pubblico impiego, viene previsto:

- l'adeguamento, anche in considerazione dei processi di stabilizzazione *medio tempore* attuati, della dotazione dei fondi destinati al finanziamento del trattamento economico accessorio del personale pubblico contrattualizzato;
- la possibilità per le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di procedere, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;
- l'obbligo per le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di procedere all'elaborazione del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001 tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'effettivo ricambio generazionale e la migliore organizzazione del lavoro, nonché, in via prioritaria, di reclutare figure professionali con elevate competenze in materia di digitalizzazione, di razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi, di qualità dei servizi pubblici, di gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento, di contrattualistica pubblica, di controllo di gestione e attività ispettiva;
- la possibilità per le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di procedere, nel triennio 2019-2021, all'effettuazione di assunzioni, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e secondo procedure semplificate.

Mediante il presente disegno di legge si provvede, altresì, al superamento del problema dei buoni pasto erogati dalle pubbliche amministrazioni ai propri dipendenti e non più utilizzabili, in ragione della risoluzione in data 13 luglio 2018 della convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di

mensa mediante buoni pasto – edizione 7, e mediante buoni pasto elettronici – edizione 1, stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell’articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i lotti che sono stati oggetto di risoluzione da parte di Consip S.p.A..

Infatti, è fuor di dubbio che i buoni pasto rappresentino una componente rilevante della retribuzione del personale dipendente e che la loro mancata accettazione da parte dei commercianti abbia determinato un aggravio degli oneri derivanti dalla necessità di soddisfare i bisogni elementari della vita.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L’intervento normativo scaturisce dalla necessità di fornire al Governo uno strumento utile a proseguire l’opera di modernizzazione e di razionalizzazione della pubblica amministrazione, attraverso il miglioramento immediato dell’organizzazione amministrativa e l’incremento della qualità dei servizi erogati dalle stesse.

Tra le principali criticità che il provvedimento mira a superare, si segnalano quelle relative ai singoli articoli:

- **Articolo 1:** il contesto in cui si interviene è caratterizzato da una pubblica amministrazione che risulta non pienamente efficiente, sia oggettivamente, in termini di produttività, sia soggettivamente, in relazione al gradimento da parte dell’utenza. Bisogna rilevare che, in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, uno degli aspetti di criticità è rappresentato non già dall’assenza della regolamentazione bensì dalla conoscenza e dalla corretta attuazione della normativa vigente. Su quest’ultimo aspetto, occorre rilevare che il Ministro per la pubblica amministrazione ha avviato (in via sperimentale e a normativa vigente) una *task force* composta da rappresentanti del DFP e dell’Ispettorato della funzione pubblica con l’obiettivo di effettuare una serie di sopralluoghi presso alcune amministrazioni al fine di verificare lo stato di attuazione delle principali norme in materia di lavoro, prima fra tutte la disciplina relativa al personale e alla sua organizzazione. Sulla base dei risultati ottenuti, si rileva che le inefficienze (organizzative, gestionali) derivano, nella maggior parte dei casi, dalla mancata conoscenza e dalla corretta attuazione della normativa esistente. Pertanto, piuttosto che intervenire mediante l’introduzione di “misure punitive”, quali ad esempio inasprimento delle sanzioni, licenziamenti veloci ecc, è stato deciso, a livello tecnico e politico, di intervenire con nuove modalità: collaborare con le amministrazioni “inadempienti” con l’intento di guidarle verso

nuove forme di organizzazione del personale e dei sistemi di gestione delle attività e del lavoro. Di talché, il Nucleo della Concretezza fungerà da supporto alle pubbliche amministrazioni sia nella fase dell'individuazione della modalità attraverso cui le singole disposizioni devono essere attuate, sia nell'elaborazione e nella realizzazione delle eventuali misure correttive, laddove esso intervenga in una fase successiva. In questa prospettiva, l'attività del Nucleo della Concretezza si differenzia, come sopra anticipato, da quella attribuita all'Ispettorato per la funzione pubblica la quale, anche in considerazione della partecipazione del personale della Guardia di Finanza, si traduce nell'effettuazione di controlli sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, sull'efficacia dell'attività con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sull'esercizio dei poteri disciplinari e sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi.

- **Articolo 2:** l'efficienza della PA è fortemente condizionata dal fenomeno dell'assenza ingiustificata dal posto di lavoro, il cosiddetto "assenteismo". Esso incrina il rapporto di fiducia che deve sussistere con il cittadino, diffondendo discredito nei confronti di tutti i dipendenti pubblici, a danno di coloro che doverosamente svolgono le proprie mansioni.

È fuor di dubbio che qualunque soluzione diretta all'ottimizzazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni non può prescindere dalla considerazione delle risorse umane assegnate e dalla loro effettiva presenza nel luogo di lavoro. Peraltro, recentemente sono emersi episodi che hanno evidenziato la gravità e la diffusione del fenomeno, dimostrando l'insufficienza e l'inidoneità delle modalità tradizionali di rilevazione delle presenze (c.d. fogli firme o *badge*). Dai dati raccolti dall'Ispettorato della funzione pubblica (vedi Allegato A) sui procedimenti disciplinari avviati ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante "Modifiche all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *s*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare", emerge una situazione che desta tutt'oggi preoccupazione. Evidentemente, il cosiddetto "licenziamento disciplinare", sebbene ritenuto uno strumento utile e doveroso, non è riuscito pienamente ad ottenere i risultati sperati.

Più in generale e relativamente all'anno 2017, sono emersi i seguenti dati:

- 8576 procedimenti disciplinari avviati; 843 procedimenti sospesi per procedimento giudiziario; un quarto dei procedimenti si è concluso con sanzione grave (sospensione dal servizio o licenziamento), con percentuale in lieve aumento rispetto al 2016);
- il 10% dei provvedimenti di licenziamento è derivato dalla falsa attestazione della

presenza in servizio accertata in flagranza (in applicazione del citato decreto legislativo n. 116 del 2016). In particolare, sono stati 89 i procedimenti avviati con oggetto detta contestazione, circa la metà dei quali definiti con altro tipo provvedimento, perché richiamati i principi di gradualità e proporzionalità della sanzione o perché mutato l'addebito in fase di contestazione; taluni procedimenti sono stati conclusi con provvedimento di sospensione in attesa di sentenza penale.

- **Articolo 3:** in base alle vigenti disposizioni, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Si verificano incertezze interpretative in relazione alla individuazione delle somme che vanno ad alimentare il fondo e alle modalità di determinazione del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 75/2017. In particolare, è controversa l'applicabilità dei limiti quantitativi, previsti dal citato articolo 23, anche alle assunzioni effettuate sulla base di speciali disposizioni di legge e di quelle conseguenti ai procedimenti di stabilizzazione. Risulta parimenti dubbio se detto limite debba applicarsi anche con riguardo agli incrementi previsti dalla contrattazione collettiva. L'articolo fornisce pertanto l'interpretazione autentica dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, prevedendo che, ai fini del calcolo del limite previsto dal predetto comma, non si tenga conto degli incrementi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, previsti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico successivi all'entrata in vigore del medesimo articolo 23, comma 2. Viene, inoltre, chiarito che: a) le risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri relativi al trattamento accessorio delle assunzioni effettuate in deroga alle facoltà assunzionali vigenti ai sensi delle medesime disposizioni non rilevano ai fini del predetto limite; b) il limite non si applichi con riguardo alle procedure di stabilizzazione.
- **Articolo 4:** il contesto in cui si interviene è caratterizzato da una amministrazione che risulta inefficiente per la carenza di personale derivante dai numerosi pensionamenti degli ultimi anni, per il blocco delle assunzioni e per l'elevata età media dei dipendenti in servizio. La disposizione prevede una sensibile riduzione dei tempi di accesso al pubblico impiego (mediante l'eliminazione, in via transitoria e nel limite dell'80% delle facoltà assunzionali, della fase dell'autorizzazione preventiva e di quella relativa all'espletamento delle procedure

di mobilità volontaria e obbligatoria, nonché la possibilità di espletare procedure concorsuali secondo modalità semplificate) e reca, altresì, l'indicazione dei profili professionali nei confronti dei quali deve essere prioritariamente indirizzata l'attività di reclutamento (digitalizzazione; razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi; qualità dei servizi pubblici; gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento; contrattualistica pubblica; controllo di gestione e attività ispettiva) per un miglioramento concreto dell'azione amministrativa, così come della qualità dei servizi erogati.

- **Articolo 5:** si sono verificati di recente gravi disservizi nell'utilizzazione dei buoni pasto forniti dall'aggiudicatario della fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto – edizione 7 e mediante buoni pasto elettronici – edizione 1. Ad esempio, la maggior parte degli esercenti che, anche in convenzione con le amministrazioni pubbliche, accettavano il pagamento di alimenti mediante buoni pasto hanno cominciato a negarne l'utilizzo.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI

Il disegno di legge in esame ha come obiettivo generale quello di individuare soluzioni concrete per garantire l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, il miglioramento immediato dell'organizzazione amministrativa e l'incremento della qualità dei servizi erogati dalle stesse.

Gli obiettivi specifici dell'intervento normativo sono i seguenti:

- **Articolo 1:** al fine di garantire l'efficienza delle PPAA e migliorare i servizi ai cittadini, viene istituito il Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza amministrativa (Nucleo della concretezza), per procedere alla rilevazione, anche mediante l'effettuazione di appositi sopralluoghi, dello stato e delle modalità di attuazione delle disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, nonché all'individuazione delle eventuali azioni correttive. Il processo di modernizzazione della pubblica amministrazione e di incremento della *performance* (in termini di produttività, così come di miglioramento dei rapporti con l'utenza) esige, in primo luogo, che ciascuna amministrazione non solo sia a conoscenza di tutte le disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la propria attività, ma anche che dette disposizioni siano correttamente interpretate e applicate.

La necessità di orientare sia le scelte di ciascuna amministrazione, sia le proposte del Nucleo della Concretezza verrà soddisfatta attraverso:

- a) l'approvazione, con cadenza annuale, di un "Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni";
- b) la previsione che la mancata attuazione delle misure correttive proposte dal Nucleo della Concretezza costituisca causa di responsabilità dirigenziale e disciplinare;
- c) la creazione di un elenco delle pubbliche amministrazioni risultate inadempienti alle indicazioni fornite dal Nucleo della Concretezza;
- d) l'elaborazione di un rapporto annuale, recante la descrizione degli esiti dei sopralluoghi e delle visite con evidenziazione dei casi di mancato adeguamento, inviato al Ministro della pubblica amministrazione, al Ministro dell'interno e alla Corte dei conti.

Obiettivo specifico dell'intervento, attuato mediante il "Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni", sarà quello di:

- verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni;
 - garantire il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni, con indicazione dei tempi per la realizzazione delle azioni correttive;
 - provvedere all'indicazione delle modalità di svolgimento delle attività del Nucleo della Concretezza nei confronti delle Regioni, degli enti strumentali regionali, degli enti del Servizio sanitario regionale e degli enti locali.
- **Articolo 2:** l'efficienza della pubblica amministrazione e il miglioramento dei servizi esigono l'eliminazione o comunque la drastica riduzione delle false attestazioni di presenza in servizio. A tal fine, si vuole garantire l'efficienza delle PPAA e migliorare i servizi ai cittadini attraverso la riduzione e il contrasto del fenomeno del cosiddetto "assenteismo". Obiettivo diretto e immediato dell'intervento è quello di verificare, *in primis*, l'osservanza dell'orario di lavoro. Ciò consentirà, nel lungo periodo, una migliore organizzazione del lavoro e dei risultati, a livello di *performance* individuale e collettiva più rispondenti alle esigenze della collettività.
- Per quanto riguarda il personale di livello dirigenziale, con l'obiettivo di garantire il più efficace svolgimento delle relative funzioni, viene previsto che i dirigenti delle amministrazioni pubbliche adeguino la prestazione nella sede di lavoro alle esigenze dell'organizzazione e a quelle connesse con la corretta gestione.
- **Articolo 3:** fugare i dubbi interpretativi generati dall'attuale formulazione dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 75/2017 al fine di assicurare la semplificazione

amministrativa, di valorizzare il merito, di migliorare la qualità dei servizi e di garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

- **Articolo 4:** rafforzare la capacità istituzionale delle pubbliche amministrazioni e assicurarne il buon andamento e l'efficienza mediante la previsione di un piano straordinario di assunzioni di personale non dirigenziale. Ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego.
- **Articolo 5:** consentire alle pubbliche amministrazioni aderenti alle convenzioni per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto – edizione 7 e mediante buoni pasto elettronici – edizione 1, di sottoscrivere nuovi contratti per l'acquisto dei buoni pasto da distribuire al personale in sostituzione di quelli non utilizzati e restituiti. Gestione centralizzata del recupero dei crediti vantati dalle amministrazioni nei confronti della Società aggiudicataria, attraverso l'escussione unitaria della cauzione definitiva. Diritto delle pubbliche amministrazioni di esercitare ogni altra iniziativa finalizzata ad ottenere il pagamento di quanto ad esse dovuto dalla società fornitrice e non soddisfatto mediante l'escussione della cauzione.

2.2 INDICATORI E VALORI DI RIFERIMENTO

I principali indicatori saranno, tra gli altri, i seguenti:

- trasmissione - da parte del Dipartimento della funzione pubblica entro il 30 giugno di ogni anno - di una relazione sugli esiti dei sopralluoghi e delle visite ispettive effettuate;
- numero di segnalazioni dei casi di mancato adeguamento agli esiti dei sopralluoghi e delle visite ispettive effettuate dal Dipartimento della funzione pubblica (in base alla Relazione di cui al punto precedente) al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'interno e alla Corte dei conti;
- numero di segnalazioni da parte dell'Autorità prefettizia al Nucleo della Concretezza di eventuali irregolarità dell'azione amministrativa degli enti locali con relative richieste di intervento.
- numero di sopralluoghi (ai sensi del punto precedente) a cui ha partecipato anche il personale della Prefettura richiedente;
- emanazione del bando di concorso per l'assunzione delle trenta unità di personale (di cui venti da inquadrare nel livello iniziale della categoria A e 10 da inquadrare nel livello iniziale della categoria B) che faranno parte del Nucleo della Concretezza;
- avvio e conclusione delle procedure di collocazione in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto per le ventitré unità di personale del Nucleo della Concretezza,

individuare tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

- riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
- incremento del livello di soddisfazione dell'utenza;
- installazione di sistemi di verifica biometrica e di videosorveglianza;
- diminuzione del numero dei casi accertati di assenteismo;
- diminuzione del numero di procedimenti disciplinari;
- adeguamento della prestazione dei dirigenti delle PPAA, nella sede di lavoro, alle esigenze dell'organizzazione e a quelle connesse con la corretta gestione;
- numero dei concorsi banditi;
- numero di assunzioni mediante scorrimento delle graduatorie;
- numero dei soggetti coinvolti nel ricambio generazionale;
- numero di rilevazioni effettuate tramite il sistema NoiPA del MEF;
- numero di buoni pasti restituiti alle amministrazioni pubbliche aderenti dal proprio personale dipendente in quanto dallo stesso non utilizzati;
- sostituzione dei buoni pasto inutilizzabili con altri di valore nominale corrispondente;
- recupero dei crediti vantati dalle amministrazioni nei confronti della società aggiudicataria della fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto – edizione 7 e mediante buoni pasto elettronici – edizione 1.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'opzione zero è stata valutata come non percorribile in quanto il “non intervento” non sarebbe in grado di fornire una risposta valida al raggiungimento degli obiettivi prefissati e descritti, compiutamente al paragrafo 2.

Pertanto, la mancata adozione del presente provvedimento non permetterebbe il rispetto degli impegni assunti con il Paese, anche attraverso il Contratto per il governo del cambiamento e in particolare con i principi declinati nel paragrafo 20. “Riforme istituzionali, autonomia e democrazia diretta”, in cui si legge infatti che:

- a) “è [...] necessario verificare lo stato di attuazione delle singole disposizioni e la relativa efficacia anche con un bilancio dei risultati concreti della loro attuazione” [...];
- b) “per garantire l'efficacia dei servizi dello Stato ai cittadini e per dare spazio alle competenze professionali del personale e della dirigenza pubblica, è necessario semplificare e uniformare i

procedimenti nonché razionalizzare e accorpare le numerose banche dati pubbliche oggi esistenti”;

c) “è inoltre essenziale introdurre un efficace sistema di valutazione delle performances della pubblica amministrazione nel suo complesso (..)”.

In merito all’articolo 1, come peraltro già evidenziato nella parte iniziale della presente relazione, si segnala che la volontà di costituire il Nucleo della Concretezza è derivata dalla constatazione che l’Ispettorato per la funzione pubblica svolge controlli, anche in considerazione della partecipazione della Guardia di Finanza, sulla conformità dell’azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, sull’efficacia dell’attività con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sull’esercizio dei poteri disciplinari e sull’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi.

Per quanto riguarda gli interventi disciplinati nell’articolo 2, si rileva che il decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, seppur di contenuto apprezzabile, non è stato sufficiente a evitare il perpetrarsi di episodi di assenteismo nelle PPAA (come dimostrano i dati forniti dall’Ispettorato per la funzione pubblica al citato Allegato A).

Inoltre, relativamente all’articolo 5, si segnala la necessità di intervenire relativamente ai gravi disservizi nell’utilizzazione dei buoni pasto.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL’OPZIONE PREFERITA

4.1 IMPATTI ECONOMICI, SOCIALI ED AMBIENTALI PER CATEGORIA DI DESTINATARI

In linea generale, sono destinatari dell’intervento le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Soggetti privati indirettamente destinatari dell’intervento sono invece le imprese e i cittadini.

In particolare, in merito ai seguenti articoli si specificano i destinatari:

- **Articolo 1:** i destinatari diretti dell’intervento sono le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mentre i destinatari indiretti saranno i cittadini e le imprese. Si precisa che l’obbligatorietà delle azioni correttive, di cui al comma 3, è prevista nei confronti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici. Per quanto riguarda le Regioni, si prevede, all’articolo 6, comma 1, che le stesse adeguino i propri ordinamenti ai principi contenuti nella legge in esame.

- **Articolo 2:** il destinatario diretto dell'intervento è il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mentre i destinatari indiretti saranno i cittadini e le imprese. Resta escluso il personale di diritto pubblico (di cui all'art. 3 del d.lgs. 165/2001), quello con qualifica dirigenziale e quello sottoposto alla disciplina del lavoro agile di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato".
- **Articolo 3:** il destinatario diretto dell'intervento è il personale, anche di livello dirigenziale, delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- **Articolo 4:** i destinatari sono le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i soggetti aventi le capacità necessarie per partecipare o superare i concorsi pubblici che saranno banditi con un numero di posti più elevato.
- **Articolo 5:** i destinatari diretti dell'intervento sono le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 mentre i destinatari indiretti saranno i dipendenti pubblici, i fornitori di buoni pasto e gli esercizi commerciali presso cui i buoni possono essere utilizzati.

Tra i vantaggi, si rappresenta un'accelerazione dell'attività amministrativa con benefici immediatamente fruibili da cittadini e imprese che beneficeranno, insieme a una riduzione dei tempi dei procedimenti, di una riduzione della tempistica necessaria per il rilascio provvedimenti.

Il presente intervento non presenta svantaggi in quanto non introduce nuovi oneri a carico dei cittadini e delle imprese.

Per quanto riguarda la valutazione dell'intervento con analisi dei benefici e dei costi attesi, in merito agli articoli sotto elencati, si rappresenta quanto segue:

- **Articolo 1:** a fronte dei costi di funzionamento del Nucleo, esplicitati nella relazione tecnica e complessivamente ammontanti a euro **3.916.000,00** annui a decorrere dall'anno 2019, i benefici attesi derivano dal supporto fornito alle pubbliche amministrazioni sia nella fase dell'individuazione della modalità attraverso cui le singole disposizioni devono essere attuate, sia nell'elaborazione e nell'attuazione delle eventuali misure correttive, anche con riferimento alle innovazioni dei modelli organizzativi e procedurali finalizzate all'efficienza, efficacia ed economicità.
- **Articolo 2:** sulla base dei positivi risultati ottenuti in via sperimentale da alcune

amministrazioni, viene prevista l'applicazione generalizzata dei sistemi di rilevazione delle presenze in servizio basati sulla registrazione dei dati biometrici e sull'installazione di apparati di videosorveglianza. Il beneficio consisterà nell'eliminazione o comunque nella drastica riduzione delle false attestazioni di presenza in servizio a fronte di costi di installazione di apparecchiature di rilevazione biometrica. Per l'attuazione degli interventi relativi ai sistemi di verifica biometrica e di videosorveglianza (comma 1), è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate. A tali oneri, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

- **Articolo 3:** la previsione contempera il fine di valorizzare il merito, di migliorare la qualità dei servizi e di garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, mantenendo un tetto di spesa compatibile con il rispetto del regime ordinario delle assunzioni previsto, in maniera differenziata, per le varie tipologie di amministrazione.
- **Articolo 4:** il beneficio consisterà nel dotare da subito le pubbliche amministrazioni di personale giovane e con qualificate competenze giuridiche, economiche e informatiche. Conseguentemente, ne deriverà una amministrazione più efficiente con benefici per l'utenza. Inoltre, a costo zero, ci sarà una riduzione dei tempi amministrativi con contestuale semplificazione dei procedimenti relativi alle assunzioni di personale.
- **Articolo 5:** la disposizione consentirà ai dipendenti di continuare ad avvalersi del diritto ai buoni pasto, loro riconosciuto con la legge l. 488/1999. Inoltre, attraverso l'escussione unitaria da parte di Consip S.p.A. nei confronti della società aggiudicataria, si potranno recuperare i crediti vantati dalle pubbliche amministrazioni.

4.2 IMPATTI SPECIFICI

A. Effetti sulle PMI: i principali impatti previsti grazie all'entrata in vigore del provvedimento saranno indiretti in quanto tali soggetti avranno rapporti con un'amministrazione più efficiente.

B. Effetti sulla concorrenza: l'opzione prescelta è coerente e compatibile con il corretto funzionamento concorrenziale dei mercati.

Non vengono introdotte disposizioni limitative della concorrenza in quanto il provvedimento incide esclusivamente sull'attività amministrativa, mirando a una maggiore efficienza della pubblica amministrazione, la quale si traduce in un beneficio per tutti gli operatori di mercato.

L'intervento regolatorio, pertanto, ha un generale effetto positivo sul corretto funzionamento e sulla competitività del Paese.

C. Oneri informativi: il provvedimento in parola tratta di attività prettamente interne che non hanno come destinatari diretti cittadini o imprese. Non sono, pertanto, previsti nuovi oneri informativi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea: l'intervento risulta in linea con le norme in materia derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. In particolare, il provvedimento, con riguardo alle misure per il contrasto dell'assenteismo, si conforma al Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. Difatti, all'articolo 2, comma 1, viene previsto che le relative modalità attuative della disposizione verranno disciplinate mediante un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, **previo parere del** Garante per la protezione dei dati personali sulle modalità di trattamento dei dati biometrici.

Inoltre, non risultano particolari indicazioni di linee prevalenti della regolamentazione in altri Stati membri dell'Unione europea rilevanti ai fini degli interventi specifici in esame.

4.3 MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

Si ritiene che gli interventi proposti siano gli unici in grado di garantire in tempi brevi e con notevoli risparmi di spesa il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'attuale compagine governativa, in linea con le esigenze più volte rappresentate in sede nazionale ed europea.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 ATTUAZIONE E 5.2 MONITORAGGIO

In questa sezione, si è preferito trattare cumulativamente i punti relativi all'attuazione e al monitoraggio.

Quanto ai soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio, si rappresenta che il Nucleo della concretezza è istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica; quest'ultimo dovrà elaborare una relazione annuale sugli esiti dei sopralluoghi e delle visite.

La verifica sugli orari di lavoro rientra nella competenza di ciascuna amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001.

Ciascuna amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché le agenzie e gli enti pubblici economici, dovranno procedere ad attuare il piano straordinario di assunzioni.

Consip S.p.A. e le singole amministrazioni creditrici agiranno nei modi previsti dal disegno di legge al fine di recuperare le somme dovute dal fornitore dei buoni pasto in forza dei rapporti contrattuali, oggetto di risoluzione.

Si specifica, articolo per articolo, quanto segue, relativamente alle condizioni per l'attuazione dell'intervento e all'eventuale sistema di monitoraggio:

- **Articolo 1:** vi è una modalità di monitoraggio dell'attività del Nucleo della concretezza rimessa al Dipartimento della funzione pubblica, il quale, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmette una relazione sugli esiti dei sopralluoghi e delle visite al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'interno e alla Corte dei Conti. Il Nucleo, inoltre, potrà operare dopo il reclutamento del personale ai sensi dell'introdotta articolo 60-*quater* del decreto legislativo 165/2001.
- **Articolo 2:** l'attuazione della norma è condizionata al rispetto delle disposizioni anche di livello sovranazionale in tema di trattamento dei dati personali.
- **Articolo 3:** trattandosi di norma di interpretazione autentica, non è prevista alcuna condizione specifica per la sua attuazione né alcuna modalità di monitoraggio o di successiva valutazione.
- **Articolo 4:** l'assunzione di personale è condizionata al contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Non è prevista una specifica modalità di monitoraggio o di successiva valutazione in quanto trattasi di una misura finalizzata a ovviare all'attuale carenza di personale giovane e qualificato.
- **Articolo 5:** la risoluzione della convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto – edizione 7 e mediante buoni pasto elettronici – edizione 1, stipulate

da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388, risulta già avvenuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Non è prevista una specifica modalità di monitoraggio o di successiva valutazione in quanto trattasi di una misura temporanea finalizzata a superare l'attuale situazione di disservizio a carico dei dipendenti pubblici e a recuperare i crediti delle PPAA, innanzitutto mediante l'escussione della cauzione definitiva. La piena attuazione della disposizione è quindi condizionata dall'avvio delle procedure volte a tutelare tali crediti.

Infine, in linea generale i Ministeri competenti sulle materie oggetto del presente disegno di legge, per quanto di competenza, cureranno il controllo e il monitoraggio della regolare attuazione del nuovo intervento regolatorio attraverso le strutture e le procedure già esistenti, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'A.I.R.

Ai sensi dell'articolo 16 del d.P.C.m. 15 settembre 2017, n. 169, questa amministrazione ha avviato una consultazione ristretta (con i soli soggetti pubblici), secondo principi di trasparenza, chiarezza e completezza di informazione nell'esposizione di analisi e proposte, con i destinatari dell'intervento. In particolare, relativamente all'articolo 1, sono state avviate, come anticipato, delle forme di collaborazione con alcune pubbliche amministrazioni al fine di verificare il grado di conoscenza e di attuazione della normativa vigente in materia di lavoro pubblico e organizzazione. Relativamente all'articolo 2, invece, si è provveduto ad acquisire elementi dall'Ispettorato della funzione pubblica in merito all'attuale situazione di illecita assenza dal lavoro dei pubblici dipendenti.

Per quanto attiene all'articolo 5, le esigenze derivanti dalla impossibilità di usufruire dei buoni pasto è emersa da parte delle amministrazioni e, soprattutto, da parte dei singoli dipendenti e dalle associazioni sindacali.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il provvedimento, nella fase di studio, analisi dei costi e dei benefici, valutazione delle risorse economiche da impiegare, etc., è stato esaminato ed elaborato direttamente dagli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per la pubblica amministrazione e dal Dipartimento della funzione pubblica. In particolare, per quanto riguarda gli articoli 1 (*Istituzione del Nucleo della Concretezza*)

e 2 (*Misure per il contrasto all'assenteismo*) bisogna evidenziare che le misure proposte per migliorare l'efficacia e l'efficienza della pubblica amministrazione e combattere definitivamente il fenomeno del cosiddetto "assenteismo" sono state elaborate sulla base dei dati raccolti e forniti dall'Ispettorato della funzione pubblica (vedi paragrafo 1. "Contesto e problemi da affrontare" e Allegato A). Inoltre, un ulteriore e importantissimo apporto è stato fornito da una serie di verifiche avviate, a titolo sperimentale e a legislazione vigente, d'intesa con la Guardia di Finanza presso Comuni e Aziende Sanitarie, proprio per contrastare i casi di assenteismo nella pubblica amministrazione.

Inoltre, relativamente all'articolo 1 sono state determinanti le valutazioni del Ministero dell'economia e delle finanze.

Gli articoli 3 (*Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio delle amministrazioni a seguito di assunzioni straordinarie*) e 4 (*Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione*) sono stati elaborati, anche relativamente alle condizioni economiche e agli obiettivi prefissati, dagli Uffici del Dipartimento della funzione pubblica. Infine, in merito all'articolo 5 (*Disposizioni in materia di buoni pasto*) sono state acquisite le proposte e le valutazioni del Ministero dell'economia e delle finanze.

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO A

Verifiche Ispettorato della funzione pubblica (dati aggiornati a luglio 2018) su d.lgs. 116/2016					
	Amministrazione	dipendenti coinvolti	addebiti contestati	Provvedimento cautelare	Provvedimento finale
1	Ministero Interno - Prefettura di Firenze (da Direttiva Min. 8/2007) 2016	1	La dipendente ha utilizzato più volte la procedura di "automatica decurtazione dei trenta minuti di pausa" pranzo, anziché registrare l'effettiva maggiore assenza dalla sede di servizio.	obbligatorio	sospensione dal servizio senza retribuzione per 4 mesi, richiamati "i principi generali di ... <i>gradualità e proporzionalità</i> ...", del CCNL Comparto Ministeri
2	ISTAT - Ufficio Terr. di Campobasso (da Direttiva Min. 8/2007) 2016	2	La dipendente ha effettuato (autorizzata) la registrazione della presenza in servizio per il collega e coniuge non vedente e con difficoltà di deambulazione, risultando però il medesimo in quel momento non presente in ufficio. L'interessato, in sede di audizione, ha dichiarato di essere rimasto indietro nel percorso per pochi minuti. Non riscontrato "dolo".	2, obbligatorio	2 sospensioni dal servizio senza retribuzione per 10 gg. considerato "l'orientamento della ... Corte di Cassazione - Sez. Lavoro, del 19 settembre 2016", nonché "i principi di ... <i>ragionevolezza e proporzionalità</i> ..."
3	Agenzia delle Entrate - Direzione Prov. Pisa (da Direttiva Min. 8/2007) 2016	1	La dipendente ha dichiarato di essersi recata per 5 minuti circa, alla propria autovettura, in prossimità dell'ufficio, per prelevare caramelle per la gola. "Evento episodico ed assenza nel biennio precedente di violazioni contrattuali della stessa natura".	obbligatorio	sospensione dal servizio senza retribuzione per 30 gg., richiamati i principi della " <i>gradualità e proporzionalità della sanzione</i> ", del CCNL Comparto Agenzie Fiscali
4	AUSL Romagna (U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica - Forlì) (da Direttiva Min. 8/2007) 2016	1	Attestata "falsamente la presenza in servizio, omettendo la smarcatura all'uscita...fatto ... constatato nell'immediatezza dal responsabile". Però, l'uscita è stata di soli "...40 minuti circa; non risulta essersi determinato disservizio; non risultano precedenti disciplinari..."	obbligatorio	sospensione dal servizio senza retribuzione per 6 mesi, ai sensi del Codice disciplinare aziendale "in quanto la misura sanzionatoria non conservativa è risultata <i>non congrua e sproporzionata</i> ai fatti accertati"
5	AUSL Romagna (U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica - Forlì) (da Direttiva Min. 8/2007) 2016	1	Su richiesta verbale di un collega, ha inserito manualmente, nella procedura informatica, una timbratura non veritiera.	obbligatorio	censura scritta "in quanto la misura sanzionatoria non conservativa è risultata <i>non congrua e sproporzionata</i> ai fatti accertati"
6	Università "La Sapienza" Roma (Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I) (da Direttiva Min. 8/2007) 2016	1	Dipendente notato fuori dalla struttura, mentre dal sistema di rilevazione della presenza risultava in servizio. Verificata l'assenza nel corso della giornata lavorativa e la presenza soltanto per timbrare l'uscita. Comportamento ripetuto nei giorni successivi.	obbligatorio	licenziamento senza preavviso
7	Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo (Istituto di Istruzione Superiore "V. Emanuele II" Lanciano - Chieti) (da Direttiva Min. 8/2007) 2016	1	Firmata la presenza sul registro elettronico, ma assente dalla classe per un'ora.	obbligatorio	[" VISTA la sent. Corte Cost. n. 251/2016 ...revoca del provvedimento cautelare ..." e trasmissione degli atti all'USR Abruzzo]
8	Azienda ULSS n. 14 Chioggia (ora Azienda ULSS n. 3 Serenissima) (da Direttiva Min. 8/2007) 2016	1	La dipendente ha effettuato una timbratura in uscita non veritiera. Però, "...assente per due ore dal posto di lavoro...l'episodio è unico e il grado di danno è quantificabile in un importo modesto...alcun precedente di illecito disciplinare". Ha addotto problemi di salute.	obbligatorio	sospensione dal servizio senza retribuzione per 2 mesi, CCNL Comparto Sanità, richiamati i principi di <i>gradualità e proporzionalità</i> delle sanzioni

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

9	INPS (Sede provinciale di Salerno) (da Direttiva Min. 8/2007) 2016	1	Il dipendente affetto da patologia diabetica, in servizio dalle ore 7.22, dichiara di essersi recato verso le ore 7.40 al cancello di ingresso per farsi consegnare un farmaco dal figlio, <i>timbrando nuovamente</i> in entrata alle 7.44. Nessun precedente disciplinare nel trentennale rapporto di lavoro, "breve lasso di tempo dell'allontanamento, ... lo stesso ha comunque nuovamente attestato l'inizio delle prestazioni"	obbligatorio	sospensione dal servizio senza retribuzione per 50 gg., ai sensi del Regolamento di disciplina Istituto, richiamati i principi di <i>gradualità e proporzionalità</i> delle sanzioni
10	Ministero Difesa - Scuola di Cavalleria di (località omessa) (da Direttiva Min. 8/2007) 2016	2	Ciascun dipendente si è "allontanato dal proprio posto di lavoro in un orario compreso tra le 9.00-9.30, rientrando ... alle 10.30, senza permesso né preventiva autorizzazione omettendo di timbrare". Però, "...episodio isolato ... breve lasso di tempo ... (circa un'ora) ... assenza di precedenti disciplinari".	2, obbligatorio	2 sospensioni dal servizio senza retribuzione per 2 mesi, CCNL Comparto Ministeri, richiamati i principi di <i>gradualità e proporzionalità</i> delle sanzioni
11	Ministero Difesa - Aeronautica Mil. Centro Log. Areale Cadimare (SP) (da Direttiva Min. 8/2007) 2016	1	Mancanza di "beggatura" del dipendente e annotazione nel sistema di orari di entrata e uscita difformi da quelli effettivi.	obbligatorio	sospensione dal servizio senza retribuzione per 3 mesi, CCNL Comparto Ministeri (vedi p. 11)
12	Ministero Difesa - Arsenale Militare Taranto (da Direttiva Min. 8/2007) 2016	1	Il dipendente, sebbene dal "controllo transiti" risultasse entrato alle ore 6.54 e uscito alle ore 15.18, visto allontanare tra le ore 8 e le 9 circa.	obbligatorio	sospensione dal servizio senza retribuzione per 2 mesi, CCNL Comparto Ministeri (vedi p. 11)
13	Ospedale Cardarelli di Campobasso 2016	2	Falsa attestazione della presenza in servizio di 2 dipendenti "colti in flagranza di reato nel corso di intervento del Comando dei carabinieri NAS ...".	2, obbligatorio	2 licenziamenti senza preavviso, Codice disciplinare ASReM (Azienda Sanitaria Regionale Molise) Comparto Sanità
14	AUSL Romagna (Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza) (da Direttiva Min. 8/2007) 2017	1	Il dipendente "durante il ...turno di lavoro e mentre si trovava in timbratura, ... si è più volte dedicato ad attività di svago in un impianto sportivo" (piscina). La Coordinatrice della U.O. ha constatato personalmente il fatto recandosi presso la piscina, in cui nuotava.	obbligatorio	licenziamento senza preavviso
15	Comune di Treviso 2017	1	Il dipendente "con precedenti disciplinari per gravi violazioni dei doveri d'ufficio...tra giugno 2016 e gennaio 2017 ...si allontanava ingiustificatamente dal posto di lavoro...la violazione ...assume particolare gravità ...carattere reiterato e abituale".	obbligatorio	licenziamento senza preavviso
16	Agenzia delle Entrate - Direzione Prov. Napoli (da Direttiva Min. 8/2007) 2017	1	"Il Direttore ...ha accertato, in flagranza, ...falsa attestazione della presenza in servizio ...". Il dipendente, allontanatosi dal posto di lavoro omettendo di timbrare, risultava presente presso un esercizio commerciale. Riconosciuta la brevità dell'assenza, di circa mezz'ora, nonché il "carattere episodico della violazione".	obbligatorio	sospensione dal servizio senza retribuzione per 1 mese, CCNL Comparto Agenzie Fiscali, richiamati i principi di <i>gradualità e proporzionalità</i> delle sanzioni
17	Comune di Acerra (NA) 2017	2	Un agente di P.M. il "19.2.17, ..., non si recava a lavoro in orario, attestando invece la sua presenza in servizio, con l'ausilio di un altro dipendente che inseriva...il falso orario...". Per il secondo dipendente, il Presidente dell'UPD ha escluso "l'intenzionalità nel concorso di truffa né altro reato di favoreggiamento ...".	2, obbligatorio	1 licenziamento senza preavviso 1 archiviazione
18	Agenzia Tutela della Salute della Brianza - Monza (da Direttiva Min. 8/2007) 2017	1	Il dipendente ha commesso "grave irregolarità sui sistemi di rilevazione presenze".	obbligatorio	sospensione dal servizio senza retribuzione per 45 gg., ai sensi del CCNL Comparto Sanità, richiamati i principi di <i>gradualità e proporzionalità</i> delle sanzioni

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

19	Ministero Infrastrutture e Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile dell'Aquila (da Direttiva Min. 8/2007) 2017	2	Due dipendenti, il 10.2.17, si allontanavano per circa mezz'ora "dall'Ufficio senza timbrare il cartellino e senza autorizzazione" per procurarsi un farmaco a seguito di un disturbo d'ansia di uno dei due, che da solo non era in grado di guidare. Nella concitazione "nessuno ha pensato alla timbratura e...a chiedere il permesso d'uscita".	2, obbligatorio	2 sospensioni dal servizio senza retribuzione, per 20 gg. per un dipendente e 10 gg. per l'altro, CCNL Comparto Ministeri, richiamati i principi di <i>gradualità e proporzionalità</i> delle sanzioni
20	Ministero Affari Esteri e Coop. Intern. (da Direttiva Min. 8/2007) 2017	1	La dipendente, in 8 giorni compresi tra il 5 febbraio e il 23 dicembre 2016, "entrando sprovvista di tesserino ...aveva poi inserito orari di ingresso ed uscita non rispondenti a quanto rilevato dall'ufficio passi...", attribuendosi anche numerosi ritardi per motivi di servizio mai svolto.	obbligatorio	licenziamento senza preavviso
21	AUSL Romagna Centro Salute Mentale di Forlì (da Direttiva Min. 8/2007) 2017	1	Il dipendente durante un'uscita per servizio "accedeva a un negozio per motivi personali...senza regolarizzazione...del cartellino marcatempo." "Dall'istruttoria ... sono emersi elementi tali da non ritenere applicabile la disciplina dell'art. 55 quater del d.lgs. 165/2001".	obbligatorio	multa per 1 ora di retribuzione, richiamati i principi di <i>gradualità e proporzionalità</i> delle sanzioni
22	Comune di Roma (da Direttiva Min. 8/2007) 2017	1	La dipendente dichiara di essersi sentita male in ufficio e di essersi perciò recata in un bar esterno, senza timbrare però l'uscita. A seguito di infortunio in strada veniva trasportata con l'autambulanza presso pronto soccorso ospedaliero.	obbligatorio	licenziamento senza preavviso
23	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle dogane di Arezzo (da Direttiva Min. 8/2007) 2017	1	Il dipendente, a seguito di controlli da parte dell'Audit interno, "il giorno 14.4.17 alle ore 11.25 ...non si trovava presso la sede di servizio", mentre, da prospetto orario delle presenze/assenze, risultava ininterrottamente presente. Nel corso dell'istruttoria è stata accertata "mancanza di precedenti disciplinari ...l'esiguità del danno all'Amministrazione ...".	obbligatorio	sospensione cautelare dal servizio senza retribuzione per 60 giorni, richiamati i principi di " <i>congruità e proporzionalità</i> " della sanzione
24	Regione Emilia Romagna - Istituto Beni Artistici Culturali e Naturali 2017	1	Il 6.4.17, un inviato di "Striscia la notizia" ha ripreso fatti di assenteismo riguardanti dipendenti dell'Istituto. Per uno solo (dei 17 dipendenti sottoposti a procedimento disciplinare) "la mancanza di timbratura è stata accertata attraverso una verifica sul sistema ..." e pertanto in <i>fragranza</i> .	obbligatorio	licenziamento senza preavviso
25	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Regionale per la Lombardia (da Direttiva Min. 8/2007) 2017	8	Il Direttore Regionale, nell'ambito di un'indagine penale da cui sono emerse violazioni nell'attestazione della presenza in servizio accertate "mediante gli strumenti di sorveglianza e di registrazione degli accessi e delle presenze", ha attivato e concluso i procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 55-quater, d.lgs. n. 165/2001, e succ. mod.	8, obbligatorio	8 licenziamenti senza preavviso
26	Regione Toscana 2017	1	Il dirigente accertata "la falsa attestazione della presenza in servizio ...mediante strumenti di rilevazione delle presenze" ha attivato e concluso il procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 55 quater, d.lgs. n. 165/2001, e succ. mod.	obbligatorio	licenziamento senza preavviso
27	Ministero della Giustizia (da direttiva 8/2007) 2017	2	Due contestazioni disciplinari: - la prima, del 12.1.17, verso un dipendente allontanatosi "dalla sede di servizio per alcune ore non timbrando..."; - la seconda, del 4 maggio, verso un dipendente che "ha alterato il sistema di rilevamento delle presenze, modificando, in più occasioni, i suoi orari di servizio".	2, obbligatorio	(1 procedimento sospeso in attesa di sentenza penale) 1 licenziamento senza preavviso
28	Università degli Studi di Napoli "Parthenope" 2017	1	Il dipendente, pur risultando in servizio dalle h 08.14, si è allontanato senza timbrare, ma alle h 15.28 "rientrato ...in sede... a bordo del suo scooter...veniva colto in flagranza da agenti di polizia nell'atto di timbrare in uscita..."	obbligatorio	licenziamento senza preavviso

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29	Università "La Sapienza" Roma (da comunicazione ex d.lgs. n. 75/2017) 2017	1	Il responsabile dell'Ufficio, il 14 e 15 giugno 2017, accertata "falsa attestazione della presenza in servizio ...in flagranza" a carico di un dipendente, ha avviato procedimento disciplinare. In sede procedimentale, poichè il medesimo è risultato affetto da grave patologia, comprovata da certificazione preesistente, la contestazione iniziale è stata <i>ridimensionata</i> "...come inosservanza delle disposizioni di servizio in tema di orario di lavoro..."	obbligatorio	Censura (rimprovero scritto) "tenuto conto dei principi di <i>adeguatezza e proporzionalità</i> "
30	Comune di Piacenza 2017	24	Il Segretario Generale riferisce l'avvio, il 30 giugno 2017, di procedimenti disciplinari nei confronti di 24 dipendenti per "falsa attestazione della presenza in servizio ... in <i>flagranza</i> , art. 55 quater, c. 3 bis". Con nota 7 agosto riferisce, inoltre, che per 17 "è stata modificata la tipologia dell'infrazione, ...con <i>derubricazione</i> ...dall'Ufficio procedimenti disciplinari". Dirigente Servizio Personale, con la nota 7 novembre, fornisce un riepilogo dello stato dei procedimenti disciplinari dell'Ente	24, obbligatorio	3 licenziamenti senza preavviso 4 sospensioni dal servizio senza retribuzione, da 4 mesi a 2 mesi e 15 giorni, richiamati i principi di <i>gradualità e di proporzionalità</i> delle sanzioni ai sensi art. 16, c. 1, Codice comportamento dipendenti Comune di Piacenza 17 sospensioni dal servizio senza retribuzione, da 2 mesi a 5 giorni (per inosservanza disposizioni utilizzo badge)
31	Comune di Biccari (FG) 2017	1	Il Segretario Generale riferisce dell'avvio, il 13.07.2017, di un procedimento disciplinare a carico di un'agente della Polizia Municipale ripreso dalle telecamere mentre tornava più volte a casa.	obbligatorio	(<i>procedimento sospeso in attesa di sentenza penale</i>)
32	Comune di Valenza (AL) (da comunicazione ex d.lgs. n. 75/2017) 2017	1	Il Capo ufficio personale ha comunicato l'avvio di procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 55 quater, c.1 lett. a) in combinato con il comma 3 dello stesso articolo "condotte ...accertate in <i>flagranza</i> , si applicano le previsioni dei commi da 3 bis ...". Dal provvedimento disciplinare del 12.9.17 emerge che la dipendente, il 17.7.17, si è allontanata dalla sede di servizio, senza timbrare l'uscita e senza autorizzazione, per recarsi all'Ospedale di Alessandria per ritirare un referto sanitario, ove è stata notata da un collega, ispettore di PM. Al rientro, a posteriori, ha chiesto e ottenuto un permesso di 45 minuti, "col dichiarato intento di rimediare alla mancanza...". Considerato che la " <i>modesta durata temporale dell'assenza...scarsa rilevanza economica</i> ... non comportano il venir meno del rapporto di fiducia...per cui il licenziamento senza preavviso...non avrebbe giusta causa" e neppure sono stati riscontrati precedenti disciplinari, l'Ente ha ritenuto di adottare una sanzione di tipo conservativo.	obbligatorio	sospensione dal servizio senza retribuzione per 3 mesi richiamati i principi di <i>gradualità e proporzionalità</i> delle sanzioni
33	ARIF - Agenzia Regionale Attività Irriguo Forestali - Regione Puglia (da comunicazione ex d.lgs. n. 75/2017) 2017	1	Il dipendente, pur risultando in servizio, il 4.8.17, senza timbrare, si allontanava dalla sede con l'autovettura di servizio per acquisti presso un mercato rionale. Circostanza resa nota mediante pubblicazione di foto su Facebook, con conseguente attivazione da UPD Regione del procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 55 quater, "comma 3 bis, d.lgs. n. 165/2001".	obbligatorio	licenziamento senza preavviso
34	Comune di Assisi (PG) (da comunicazione ex d.lgs. n. 75/2017) 2017	1	La dipendente "Sistematicamente ... lunedì e mercoledì abbandonava il posto di lavoro intorno alle 17,00...indicando come orario di uscita ore 18,00" "...Dalle indagini dei carabinieri...controllo e pedinamento eseguiti ...nei giorni 20,22,27 e 29 marzo 2017..." emergeva che, in orario di servizio, si sia recata presso la sua abitazione e presso una palestra. "La reiterazione ...delle condotte illecite inducono ...a ritenere che le stesse costituissero normale modus operandi..."	obbligatorio	licenziamento senza preavviso
35	Comune di Capri (NA) 2017	4	Il Segretario Generale riferisce in merito ai procedimenti disciplinari avviati nei confronti di 4 appartenenti della Polizia municipale per "falsa attestazione della presenza in servizio ... in <i>flagranza</i> , art. 55 quater, c. 3 bis". Solo 1 si è concluso con il licenziamento, per gli altri 3 la contestazione iniziale è stata <i>derubricata</i> a "grave negligenza nell'utilizzo del badge...", con imputazione dei giorni di sospensione cautelare inizialmente adottata alla sanzione finale della sospensione dal servizio.	4, obbligatorio	1 licenziamento senza preavviso 3 sospensioni dal servizio senza retribuzione per 20 giorni (per inosservanza disposizioni utilizzo badge)

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

36	ARSIAL (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'innovazione dell'Agricoltura del Lazio) - Sede di Viterbo (da comunicazione ex d.lgs. n. 75/2017) 2017	1	Il Dirigente dell'Area Risorse Umane Pianificazione Formazione AA.GG. riferisce che, all'esito di un'ispezione, il 30.8.17, è stato accertato che una dipendente si è allontanata dalla sede di lavoro per tre ore, senza registrare l'uscita, non risultando "alcuna autorizzazione [né] ...avvisato il dirigente...". E' stata conseguentemente irrogata "sospensione cautelare dal servizio" correlata a procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 55 quater, commi 1 bis e 3 bis, d.lgs. n. 165/2001, e succ. mod., la cui conclusione è stata comunicata con nota del 2.10.17	obbligatorio	sospensione dal servizio senza retribuzione per 1 mese richiamati i principi di <i>proporzionalità</i> delle sanzioni
37	Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma (Ministero Lavoro e Politiche Sociali) (da comunicazione ex d.lgs. n. 75/2017) 2017	1	Il Capo dell'Ispettorato Territoriale, il 13.9.17, "accettava personalmente che ...assistente amministrativo ...si allontanava dall'Ufficio senza alcuna autorizzazione né rilevazione con badge, ...circa un'ora più tardi ...preavvertito da un collega ...faceva rientro ...e...confermava di essersi indebitamente allontanato per fare colazione...". Immediatamente attivato il procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 55 quater, comma 3 bis, d.lgs. n. 165/2001, e succ. mod., concluso il 12.10.17	obbligatorio	sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 2 mesi richiamati i principi di <i>"gradualità e proporzionalità"</i>
38	ASL CN2 Azienda Sanitaria Locale di Alba e Bra - Regione Piemonte (da comunicazione ex d.lgs. n. 75/2017) 2017	1	Il Direttore S.C. Amministrazione del Personale ha segnalato all'UPD, l' "irreperibilità [di una dipendente] in data 5.9.17 dalle ore 8.54 ...alle ore 10.30 ...", ai fini della contestazione disciplinare, ai sensi dell'art. 55 quater, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 165/2001, nonché ai sensi dei "commi 3 bis e 3 ter...". L'Ufficio disciplina ha, però, <i>derubricato</i> la violazione, poiché all'esito del procedimento disciplinare, è emerso che l'addebito non era quello previsto, bensì quello di cui all'art. 13, comma 5, lett. c) CCNL 2004, Comparto Sanità "arbitrario abbandono del servizio ...".	obbligatorio	sospensione dal servizio senza retribuzione per 6 mesi richiamati i principi di <i>proporzionalità</i> delle sanzioni
39	INAPP (Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche) (da comunicazione ex d.lgs. n. 75/2017) 2017	1	Il Dirigente dell'Ufficio Affari Generali e Personale ha riferito che l'U.P.D., il 19.9.17, ha contestato ad un dipendente dell'Istituto "falsa attestazione della presenza in servizio, mediante alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente..." con contestuale sospensione cautelare, ai sensi dell'art. 55 quater, c. 3 bis, d.lgs. n. 165/2001.	obbligatorio	licenziamento senza preavviso
40	Università degli Studi di Messina (da comunicazione ex d.lgs. n. 75/2017) 2017	1	Il Direttore Amministrativo ha avviato, il 12.9.17, procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente contestando "falsa attestazione della presenza in servizio accertata in <i>flagranza</i> , art.55 quater, c. 3 bis". A conclusione del procedimento, viene comunicato che "...è emersa la <i>presenza in servizio</i> del dipendente, determinando il venir meno dei presupposti della contestazione... [e pertanto] si è proceduto ad una <i>derubricazione</i> della sanzione disciplinare".	obbligatorio	sospensione dal servizio senza retribuzione per 30 giorni, per violazione CCNL (mancato adempimento delle formalità previste per la rilevazione delle presenze)
41	Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Toscana - Ufficio Provinciale - Territorio di Pisa (da comunicazione ex d.lgs. n. 75/2017) 2017	1	Il Direttore Provinciale ha avviato, il 18.9.17, procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente contestando "falsa attestazione della presenza in servizio accertata in <i>flagranza</i> , art.55 quater, c. 3 bis"	obbligatorio	licenziamento senza preavviso
42	ASST di Lodi (Azienda Socio Sanitaria Territoriale) (da comunicazione ex d.lgs. n. 75/2017) 2017	1	L'Ufficio Procedimenti Disciplinari ha avviato, il 19.10.17, un procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente per "falsa attestazione della presenza in servizio accertata in <i>flagranza</i> , art. 55 quater, c. 3 bis", concluso il 17.11.17	obbligatorio	licenziamento senza preavviso

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

43	ARIF (Agenzia Regionale Attività Irrigue Forestali) - Sezione Provinciale - Foggia Regione Puglia (da comunicazione ex d.lgs. n. 75/2017) 2017	1	Il Responsabile provinciale riferisce di aver appreso da comunicazione della locale Stazione dei Carabinieri del 23 Ottobre 2017, che un operaio forestale della Regione Puglia, distaccato all'Agenzia, il 20 ottobre alle ore 8.10, era "intento...a raccogliere funghi ...distante dalla...Casa ... ove ...sostano tutti gli operai ...in attesa di disposizioni lavorative...", in diffidat all'attestazione della sua presenza in servizio e di aver conseguentemente attivato procedimento disciplinare.	obbligatorio	sospensione dal servizio senza retribuzione per 6 mesi richiamati i principi di <i>proporzionalità</i> delle sanzioni
44	INPS (da comunicazioni ex d.lgs. n. 75/2017) 2017	1	Il Dirigente dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari e Responsabilità Amministrativa - Direzione Generale INPS - ha comunicato l'avvio, il 3.10.17, della contestazione di addebito nei confronti di un dipendente per "inosservanza disposizioni allontanamento dal posto di lavoro", accertati in <i>flagranza</i> , con conclusione del procedimento il 31.10.17	obbligatorio	licenziamento senza preavviso
45	ASL Roma 6 (Albano Laziale) (da sopralluogo Ispe-GdF) 2017	1	Il Dirigente UOC Affari Generali ed Istituzionali ha riferito l'avvio, il 3 ottobre 2017, della contestazione di addebito nei confronti di un dipendente per "falsa attestazione della presenza in servizio accertata in <i>flagranza</i> , art. 55 quater, c. 3 bis", con relativa conclusione il 27 ottobre 2017.	obbligatorio	licenziamento senza preavviso
46	Comune di Trieste (da comunicazione ex d.lgs. n. 75/2017) 2017	1	L'Ufficio Procedimenti Disciplinari ha avviato, il 31.10.17, un procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente per "falsa attestazione della presenza in servizio accertata in <i>flagranza</i> , art. 55 quater, c. 3 bis", che è stato concluso il 29.11.17.	obbligatorio	sospensione dal servizio senza retribuzione per un mese e 15 giorni, richiamati i principi di <i>"gradualità e proporzionalità"</i> delle sanzioni
47	Comune di Villanova d'Asti (AT) 2017	2	Il Segretario Generale ha comunicato l'avvio, il 20.10.17, di procedimenti disciplinari nei confronti di due dipendenti per "violazione accertata con strumenti di sorveglianza e registrazione degli accessi a seguito di procedimento penale...", conclusi entrambi il 18.10.17, per "falsa attestazione della presenza in servizio accertata in <i>flagranza</i> , art. 55 quater, c. 3 bis"	1, ordinanza di misura coercitiva - obbligo di dimora del 11.10.17	2 licenziamenti senza preavviso
48	Comune di Toscolano Maderno (BS) (da comunicazione ex d.lgs. n. 75/2017) 2017	1	Il Segretario Generale ha comunicato l'avvio, il 23.11.17, di un procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente per "falsa attestazione della presenza in servizio accertata in <i>flagranza</i> , art. 55 quater, c. 3 bis", concluso il 12.12.17	obbligatorio	licenziamento senza preavviso
49	Comune di Merano (BZ) (da comunicazione ex d.lgs. n. 75/2017) 2017	1	La Direttrice dell'Ufficio AA.GG. ha comunicato l'avvio, il 30.11.17, di un procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente per "falsa attestazione della presenza in servizio accertata in <i>flagranza</i> , art. 55 quater, c. 3 bis", concluso il 27.12.17	obbligatorio	sospensione dal servizio senza retribuzione per 60 giorni, richiamati i principi di <i>gradualità e proporzionalità</i> delle sanzioni
50	Provincia di Perugia (da comunicazioni ex d.lgs. n. 75/2017) [in attesa di chiarimenti] 2017	1	Il Presidente dell'UPD, con nota del 13.12.17, ha comunicato l'avvio, il 28.6.17, di un procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente per "falsa attestazione della presenza in servizio accertata in <i>flagranza</i> , art. 55 quater, c. 3, bis", concluso il 25.7.17	obbligatorio	sospensione dal servizio senza retribuzione per 6 mesi
51	Comune di Sant'Illario dello Ionio (RC) 2017	8 (anziché 10)	Il Segretario Generale riferisce: tra il 2 e il 5 dicembre 2017 "...avuta conoscenza dell'Ordinanza del GIP del Tribunale di Locri del 27.11.17...provveduto a contestare a n. [10] dipendenti la violazione della falsa attestazione della presenza in servizio, ai sensi ...art. 55 quater, commi 1, lett. a), 1 bis e 3 bis, d.lgs. 165/2001..."., accertata in <i>flagranza</i> . Con nota del 26.1.18, per 2 casi l'infrazione inizialmente contestata è stata mutata in "falsa attestazione della presenza in servizio, art.55 quater, c.1, lett.a)	8 (anziché 10), obbligatorio	[2 procedimenti sospesi in attesa di sentenza penale]

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

52	ASL Roma 6 (Albano Laziale) (da comunicazione ex d.lgs. n. 75/2017) 2017/2018	1	Il Dirigente UOC Affari Generali ed Istituzionali ha riferito l'avvio, il 5 dicembre 2017, della contestazione di addebito nei confronti di un dipendente per "falsa attestazione della presenza in servizio accertata in <i>flagranza</i> , art. 55 quater, c. 3 bis". Con successiva nota l'03.18 è stata comunicata la conclusione del procedimento in data 21.2.18.	obbligatorio	licenziamento senza preavviso
53	ASL NO - Azienda Sanitaria Locale di Novara (da comunicazioni ex d.lgs. n. 75/2017) 2017	1	Il Responsabile UPD riferisce: di aver avviato il 12.12.17 un procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 55 quater, c.1 bis, d.lgs. n. 165/2001, a seguito di segnalazione anonima tramite acquisizione di un DVD contenente un filmato in cui si vede una dipendente "passare in rapida sequenza due badge diversi, il che induce a credere...che uno dei due appartenga ad un dipendente diverso...". Dalla nota 23.1.18 concernente gli esiti disciplinari emerge che la dipendente ha timbrato per uno o più colleghi che erano però in servizio nelle giornate verificate. Il Collegio ha conseguentemente optato per l'inapplicabilità della sanzione espulsiva, configurando la violazione in "comportamenti tesi ad avallare o consentire l'elusione dei sistemi di rilevamento elettronici della presenza e dell'orario o della manomissione dei fogli di presenza...".	obbligatorio	sospensione dal servizio senza retribuzione per 45 giorni, considerate le attenuanti quali "la qualifica professionale e le mansioni ...di supporto svolte...che possono averla indotta a comportamenti impropri nella convinzione che fossero dovuti nei confronti di dipendenti di grado gerarchicamente superiore"
54	Comune di Lavagna (GE) (da comunicazioni ex d.lgs. n. 75/2017) 2017	1	Il Segretario Generale dell'Ente, il 10.1.18, comunica l'avvio e la conclusione di un procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente per "falsa attestazione della presenza in servizio accertata in <i>flagranza</i> , art. 55 quater, c. 3 bis".	obbligatorio	sospensione dal servizio senza retribuzione per 6 mesi, richiamati i principi di " <i>gradualità e proporzionalità</i> delle sanzioni"
55	Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola- Malpighi (da comunicazione ex d.lgs. n. 75/2017) [in attesa di chiarimenti] 2017	1	L'Ufficio Procedimenti Disciplinari - Segreteria Giuridica dell'Azienda, il 29.12.17, ha avviato, nei confronti di un dipendente, un procedimento disciplinare per "per falsa attestazione della presenza in servizio accertata in <i>flagranza</i> , art. 55 quater, c. 3 bis".	obbligatorio	sospensione dal servizio senza retribuzione per 15 giorni
56	Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale (da comunicazioni ex d.lgs. n. 75/2017) 2017/2018	1	Il Capo dell'Ufficio VI, con e-mail del 23.1.18, comunica l'avvio, il 7.12.17, di un procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente per "falsa attestazione della presenza in servizio accertata in <i>flagranza</i> , art. 55 quater, c. 3 bis", conclusosi l'8 gennaio 2018.	obbligatorio	licenziamento
57	Comune di Santa Margherita Ligure (GE) 2017/2018	2	L'Ufficio Organizzazione e Personale dell'Ente comunica il 10.1.18, l'avvio il 15.12.17 di procedimenti disciplinari nei confronti di 2 dipendenti per "falsa attestazione della presenza in servizio accertata in <i>flagranza</i> , art. 55 quater, c. 3 bis". I procedimenti si sono conclusi entrambi il 12.1.18.	2, obbligatorio	2 sospensioni dal servizio e senza retribuzione, rispettivamente 3-6 mesi, richiamati i principi di " <i>gradualità e proporzionalità</i> delle sanzioni"
58	Comune di Arzachena (SS) 2018	1	Il Presidente U.P.D. comunica: con nota 18.1.18, l'avvio il 17 gennaio di un procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente dell'Ente per "falsa attestazione della presenza in servizio, art. 55 quater, c. 1, lett. a) - falsa attestazione della presenza in servizio accertata in <i>flagranza</i> , art. 55, quater, c. 3 bis - [infrazione] connessa a reati"; con nota 12.2.18, la relativa conclusione il 12.02.18.	1, ordinanza del G.I.P. "misura cautelare dell'obbligo di ...firma ...presso la Stazione Carabinieri di Arzachena"	licenziamento senza preavviso
59	Azienda USL Romagna (da comunicazioni ex d.lgs. n. 75/2017) 2018	1	La Responsabile dell'U.O. AA.GG. - UPD comunica che, il 9.1.18, è stato avviato, nei confronti di un dipendente dell'Azienda, un procedimento disciplinare per "falsa attestazione della presenza in servizio accertata in <i>flagranza</i> , art. 55 quater, c. 3 bis". Con nota 20.2.18 comunica la relativa conclusione avvenuta il 16.02.18	obbligatorio	licenziamento senza preavviso

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

60	Comune di San Vito Chietino (CH) (da comunicazioni ex d.lgs. n. 75/2017) 2018	1	Il Segretario Generale, in data 29.1.18, rilevato "dall'attività investigativa svolta dalla sezione di P.G. dei Carabinieri che [un dipendente comunale] ... trascorreva gran parte dell'orario di lavoro all'interno del bar...senza riportare nel cartellino marcatempo i periodi di assenza dal lavoro e senza aver mai chiesto permessi ..." ha avviato procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 55 quater, commi 3 bis e 3 ter.	obbligatorio	
61	Comune di Pistoia (da comunicazioni ex d.lgs. n. 75/2017) 2018	2	Il Dirigente Servizio Personale comunica, con nota dell'8.2.18, l'avvio il 17.1.18 di 2 procedimenti disciplinari, nei confronti di 2 dipendenti, per "assenze ingiustificate dal servizio; mancate timbrature uscita-entrata" accertate in flagranza, nonché violazioni connesse a reati.	2, sospensioni dall'esercizio del pubblico ufficio disposte dal GIP di Pistoia	(2 procedimenti sospesi il 16.5.18 in attesa di sentenza penale)
62	Agenzia Entrate - Direzione Regionale Campania - Direzione Provinciale di Salerno (da comunicazioni ex d.lgs. n. 75/2017) 2018	2	L'Ufficio Contenzioso e Disciplina ha comunicato, con nota del 12.2.18, l'avvio il 26.1.18 di 2 procedimenti disciplinari, nei confronti di 2 dipendenti, per "falsa attestazione della presenza in servizio accertata in flagranza, art. 55 quater, c. 3 bis", conclusi entrambi il 22.02.18.	2, obbligatorio	2 sospensioni dal servizio senza retribuzione per 25 giorni, richiamati i principi di <i>gradualità e proporzionalità</i> delle sanzioni
63	Agenzia Entrate - Direzione Regionale Sicilia (da comunicazione ex d.lgs. n. 75/2017) 2018	1	Il responsabile del Settore Gestione Risorse - Ufficio Contenzioso e Disciplina ha comunicato, con nota del 29.1.18, l'avvio il 24.1.18 di un procedimenti disciplinari per "falsa attestazione della presenza in servizio art. 55 quater, c. 1, lett. a)". Con successiva nota 26.2.18 è stata comunicata la conclusione del procedimento in data 22.2.18, modificando l'oggetto di contestazione in "per falsa attestazione della presenza in servizio accertata in flagranza, art. 55 quater, c. 3 bis".	si	licenziamento
64	Comune di Gela (CL) (da comunicazioni ex d.lgs. n. 75/2017) 2018	1	Il dirigente del settore Polizia Municipale, con nota del 16.2.18, ha comunicato l'avvio, nella stessa data, di un procedimento disciplinare "ai sensi dell'art. 55 quater, commi 3 bis e ter, d.lgs. n. 165/2001", nei confronti di un commissario di PM che il 14 febbraio, alle ore 9.15, senza timbrare, abbandonava il posto di lavoro con la propria auto privata per lasciarla presso un'autofficina, rientrando poi in ufficio con un'auto di servizio, guidata da altro dipendente ignaro che l'uscita non fosse regolare. Tale procedimento è stato definito con provvedimento disciplinare del 12.3.18.	obbligatorio	sospensione dal servizio senza retribuzione per 60 giorni, richiamati i principi di <i>gradualità e proporzionalità</i> delle sanzioni
65	Ufficio Scolastico Regionale - Sicilia - Ambito territoriale provinciale di Palermo (da comunicazioni ex d.lgs. n. 75/2017) 2018	1	L'USR il 9.3.18 ha comunicato l'avvio e conclusione il 22.2.18 di procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente "per falsa attestazione della presenza in servizio accertata in <i>flagranza</i> , art. 55 quater, c. 3 bis".	obbligatorio	licenziamento senza preavviso
66	Comune di Termini Imerese (PA) (da comunicazioni ex d.lgs. n. 75/2017) 2018	1	Il Segretario Generale, con nota del 14.3.18, ha comunicato l'avvio il 9 febbraio e la conclusione il 7 marzo di procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente dell'Ente per "falsa attestazione della presenza in servizio accertata in <i>flagranza</i> , art. 55 quater, c. 3 bis".	obbligatorio	licenziamento
67	Ministero dell'Interno (da comunicazioni ex d.lgs. n. 75/2017) 2018	2	L'UPD della Direzione Centrale Risorse Umane - Dipartimento Politiche Personale Amministrazione Civile e Risorse Strumentali Finanziarie, con nota del 19.3.18, ha comunicato l'avvio l'8 febbraio di 2 procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti per "falsa attestazione della presenza in servizio accertata in <i>flagranza</i> , art. 55 quater, comma 3 bis".	2, obbligatorio	

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

68	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Roma 2018	12	Il Direttore Centrale Personale della Direzione Lazio e Abruzzo, con nota 16.3.18, ha comunicato l'avvio nei confronti di dipendenti in servizio presso l'Ufficio Dogane di Roma 1 di "12 procedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 55 quater, commi 3 bis e 3 ter, d.lgs. n. 165/2001...". Per 4 di questi sono stati comunicati i dati disciplinari completi circa apertura e conclusione (3 conclusi entro 30 gg., 1 in 34 gg).	12, obbligatorio	7 licenziamenti senza preavviso 5 sospensioni dal servizio, 1 per 6 mesi, 2 per 4 mesi e mezzo, 2 per 2 mesi e mezzo, richiamati i principi di "congruità e proporzionalità" della sanzione
69	Comune di Baucina (PA) (da comunicazioni ex d.lgs. n. 75/2017) 2018	1	Il Responsabile Settore Tecnico, con nota 22.3.18, ha comunicato di aver appreso dalla "...stampa di processo per direttissima per i reati ...di truffa aggravata ai danni dello Stato e falsa attestazione ...ai sensi comma 3 bis dell'art. 55 quater, d.lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m. ...[di aver disposto] la sospensione cautelativa ..." ed avviato, il 21.3.18, procedimento disciplinare, avendo la dipendente attestato "falsamente la propria presenza in servizio..."	1, obbligatorio	(procedimento sospeso in attesa di sentenza penale)
70	Comune di Firenze (da comunicazioni ex d.lgs. n. 75/2017) 2018	1	Il Dirigente della Direzione Risorse Umane e Organizzazione, ha comunicato, con nota 6.4.18, l'avvio il 20 marzo di un procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente, ai sensi dell'art. 55 quater, comma 3 bis, d.lgs. n. 165/2001 "per falsa attestazione della presenza in servizio accertata in <i>flagranza</i> " e con successiva nota 27.4.18 la conclusione in data 18 aprile 2018.	obbligatorio	licenziamento senza preavviso
71	Ministero dell'Interno (da comunicazioni ex d.lgs. n. 75/2017) 2018	3	L'Ufficio disciplina personale contrattualizzato, il 13.4.18, ha comunicato l'avvio di procedimenti disciplinari nei confronti di 3 dipendenti, ai sensi dell'art. 55 quater, comma 3 bis, d.lgs. n. 165/2001 "per falsa attestazione della presenza in servizio accertata in <i>flagranza</i> "	3, obbligatorio	(3 procedimenti sospesi in attesa di sentenza penale)
72	Università degli Studi di Padova (da comunicazioni ex d.lgs. n. 75/2017) 2018	1	La Direttrice dell'Area Risorse Umane - Ufficio Personale Tecnico Amministrativo - dell'Ateneo, il 12.04.2018, ha comunicato l'avvio, il 28.3.18, di un procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente per "falsa attestazione della presenza accertata in <i>flagranza</i> , art. 55 quater, c. 3 bis", d.lgs. n. 165/2001. Con nota 29.5.18, la predetta dirigente ha comunicato che il 16.5.18 è stata disposta l'archiviazione del relativo procedimento disciplinare, avendo il difensore prodotto documentazione a sostegno della "temporanea incapacità di giudizio" e "dell'alterato esame della realtà" che hanno determinato "inesistenza del requisito della frodolenza ...in considerazione del ... disagio psicologico del dipendente ...".	obbligatorio	archiviazione
73	Università di Roma "La Sapienza" (Azienda Ospedaliera-Universitaria Umberto I) (da comunicazione ex d.lgs. n. 75/2017) 2018	1	L'UPD, con nota del 16.4.18, ha comunicato l'avvio il 30 marzo di procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente per "falsa attestazione della presenza in servizio accertata in <i>flagranza</i> , art. 55 quater, c. 3 bis", d.lgs. n. 165/2001. Con successiva nota 4.6.18 è stata comunicata la relativa conclusione che ha avuto luogo il 10.5.18.	obbligatorio	licenziamento senza preavviso
74	Comune di Savona (da comunicazione ex d.lgs. n. 75/2017) 2018	1	Il Presidente dell'UPD, con nota 16.4.18, ha comunicato l'avvio in data 12.3.18 e la conclusione in data 12.4.18 di un procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente per falsa attestazione della presenza in servizio "accertata in <i>flagranza</i> ", ai sensi dell'art. 55 quater, comma 3 bis, d.lgs. n. 165/2001	obbligatorio	licenziamento senza preavviso
75	Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Besta (da comunicazioni ex d.lgs. n. 75/2017) 2018	1	Il Presidente dell'UPD, con nota 13.4.18, ha comunicato l'avvio il 27 marzo di un procedimento disciplinare nei confronti di una dipendente OSS (Operatore Socio Sanitario) per falsa attestazione della presenza in servizio "accertata ex art. 55 quater comma 3 bis mediante strumenti di registrazione degli accessi o delle presenze". Con nota 7.5.18 comunica la conclusione, in data 24.4.18, del relativo procedimento disciplinare.	obbligatorio	licenziamento senza preavviso

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

76	Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) Marche Area Vasta 3 (da comunicazioni ex d.lgs. n. 75/2017) 2018	1	Il Presidente dell'UPD, con nota 18.4.18, ha comunicato l'avvio il 22 marzo di un procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente per "falsa attestazione della presenza in servizio accertata in <i>flagranza</i> , art. 55 quater, c. 3 bis", d.lgs. n. 165/2001 e con successiva nota 6.6.18 la relativa conclusione.	obbligatorio	licenziamento senza preavviso
77	Azienda Tutela Salute (ATS) Sardegna Area socio-sanitaria locale (ASSL) di Sassari (da comunicazioni ex d.lgs. n. 75/2017) 2018	11	L'UPD ASSL Sassari, con nota 27.4.18, ha comunicato l'avvio, il 6 aprile, di sette procedimenti disciplinari ed il 10 aprile di ulteriori quattro, nei confronti di dipendenti, per "falsa attestazione della presenza in servizio accertata in <i>flagranza</i> , art. 55 quater, c. 3 bis", d.lgs. n. 165/2001. Con successiva nota 15.5.18 è stata comunicata la conclusione, con dieci licenziamenti ed una "archiviazione in quanto la violazione contestata non sussiste".	11, ordinanza del GIP	10 licenziamenti 1 archiviazione
78	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 2018	8	Con nota 9.5.18 del Segretariato Generale è pervenuta comunicazione dell'avvio, il 3.5.18, di procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti per "falsa attestazione della presenza in servizio accertata in <i>flagranza</i> , art. 55 quater, comma 3 bis" d.lgs. n. 165/2001, nonché per infrazione "connessa a reato". Pervenuta comunicazione della conclusione in data 1.6.18 dei relativi provvedimenti disciplinari.	8, obbligatorio	4 licenziamenti 4 sospensioni dal servizio senza retribuzione, 2 per 2 mesi, 1 per 3 mesi ed 1 per 4 mesi, richiamati i principi di <i>gradualità e proporzionalità</i> della sanzione
79	Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto - ARPAV - (da comunicazioni ex d.lgs. n. 75/2017) 2018	4	Con nota 14.5.18 il Servizio Risorse Umane - Ufficio Giuridico - ha comunicato l'avvio, il 23.4.18, di tre procedimenti disciplinari ed il 4.5.18 di un ulteriore procedimento, nei confronti di dipendenti per "Falsa attestazione della presenza in servizio accertata in <i>flagranza</i> , art. 55 quater, c. 3 bis...a seguito di indagini ..Carabinieri Veneto - ... Padova ...attivate da verbale di denuncia Arpav". Comunicata il 22.6.18 la relativa conclusione.	4, obbligatorio	1 licenziamento senza preavviso 3 sospensioni dal servizio senza retribuzione, una di 8 giorni, una di 3 mesi ed una 3 mesi e 3 giorni, richiamati i principi di <i>gradualità e proporzionalità</i> della sanzione
80	MIUR - USR Lazio - Liceo scientifico "Nomentano" Roma (da comunicazioni ex d.lgs. n. 75/2017) 2018	1	Il Dirigente Scolastico, con nota 16.4.18, ha comunicato l'avvio, il 13.4.18, di un procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente "risultato assente dal servizio il ...10.04.18..." senza che abbia richiesto alcun permesso, disponendo "...ai sensi del d.lgs. n. 116/2016 ..."immediata sospensione cautelare...". Con successiva nota 18.6.18 è stata comunicata la conclusione, in pari data, del procedimento disciplinare.	obbligatorio	sospensione dal servizio senza retribuzione per 30 giorni, richiamati i principi di <i>gradualità e proporzionalità</i> della sanzione
81	Comune di Casteltermine (AG) (da comunicazione ex d.lgs. n. 75/2017) 2018	1	Il Presidente dell'UPD, con nota 17.5.18, ha comunicato l'avvio, il 4.5.18, di un procedimento disciplinare "ai sensi dell'art. 55 quater, comma 3 bis, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m., nei confronti [di una] dipendente - con contratto ...a tempo determinato e parziale...". Con successiva nota 6.6.18 è stata comunicata la conclusione del relativo procedimento che ha avuto luogo il 1° giugno 2018.	obbligatorio	sospensione dal servizio senza retribuzione per 30 giorni
82	MIUR - USR Lombardia - Istituto Comprensivo di Viduggio (PV) (da comunicazioni ex d.lgs. n. 75/2017) 2018	1	La Dirigente scolastica, con nota 17.5.18, ha comunicato l'avvio, il 17.5.18, di un procedimento disciplinare "per falsa attestazione della presenza in servizio accertata in <i>flagranza</i> , art. 55 quater, c. 3 bis".	obbligatorio	
83	ATS Milano (Azienda Territoriale Sanitaria) Regione Lombardia (da comunicazioni ex d.lgs. n. 75/2017) 2018	1	L'Ufficio Procedimenti disciplinari dell'ATS con nota 31.5.18 ha comunicato l'avvio, in data 8.3.18, di un procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente "per falsa attestazione della presenza in servizio accertata in <i>flagranza</i> , art. 55 quater, c. 3 bis" del d.lgs. n. 165/2001.	obbligatorio	(1 procedimento sospeso in attesa di sentenza penale)

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

84	Comune di Rezzato (BS) (da comunicazioni ex d.lgs. n. 75/2017) 2018	2	Il Segretario Generale, con nota 13.6.18, ha comunicato l'avvio, in pari data, di due procedimenti disciplinari nei confronti di 2 dipendenti dell'Ente "per falsa attestazione della presenza in servizio accertata in <i>flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza</i> , art. 55 quater, c. 3 bis" del d.lgs. n. 165/2001.	2, obbligatori	
85	Ufficio Scolastico Regionale Toscana ATP Firenze (da comunicazioni ex d.lgs. n. 75/2017) 2018	1	L'UPD, con nota 14.6.18, ha comunicato l'avvio, il 29.5.18, di un procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente per "falsa attestazione della presenza in servizio accertata in <i>flagranza</i> , art. 55 quater, c. 3 bis" del d.lgs. n. 165/2001.		
86	Ufficio Scolastico Regionale Piemonte (da comunicazioni ex d.lgs. n. 75/2017) 2018	1	L'UPD, con nota 15.6.18, ha comunicato l'avvio, il 6.6.18, di un procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente per "falsa attestazione della presenza in servizio accertata in <i>flagranza</i> , art. 55 quater, c. 3 bis" del d.lgs. n. 165/2001.		archiviazione
87	Comune di Rezzato (BS) (da comunicazioni ex d.lgs. n. 75/2017) 2018	2	Il Segretario Generale, con nota 20.6.18, ha comunicato l'avvio, il 19 giugno, di due procedimenti disciplinari nei confronti di 2 dipendenti dell'Ente (telefonicamente appurato che si tratta dei medesimi soggetti destinatari dei procedimenti disciplinari di cui al rigo 84), per falsa attestazione della presenza in servizio accertata in <i>flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza</i> , art. 55 quater, c. 3 bis del d.lgs. n. 165/2001, nonché per infrazione connessa a reati.	2, obbligatori	
88	Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (da comunicazioni ex d.lgs. n. 75/2017) 2018	1	L'UPD, con nota 12.7.18, ha comunicato l'avvio, il 28.6.18, di un procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente per "falsa attestazione della presenza in servizio accertata in <i>flagranza</i> , art. 55 quater, c. 3 bis" del d.lgs. n. 165/2001.		
89	Comune di Brusciano (NA) (da comunicazioni ex d.lgs. n. 75/2017) 2018	1	L'UPD, con nota 4.7.18, ha comunicato l'avvio, il 28.6.18, di un procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente per "falsa attestazione della presenza in servizio accertata in <i>flagranza</i> , art. 55 quater, c. 3 bis" del d.lgs. n. 165/2001.	obbligatorio	
90	Comune di Misilmeri (PA) 2018	5	L'UPD, con nota 28.6.18, ha comunicato l'avvio, il 26.6.18, di cinque procedimenti disciplinari nei confronti di 5 dipendenti per "falsa attestazione della presenza in servizio accertata in <i>flagranza</i> , art. 55 quater, c. 3 bis" del d.lgs. n. 165/2001.	obbligatorio	

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del Nucleo della Concretezza)

1. Dopo l'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono inseriti i seguenti:

«Art. 60-bis. – *(Istituzione e attività del Nucleo della Concretezza)*. – 1. Ferme le competenze dell'Ispettorato di cui all'articolo 60, comma 6, e dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione di cui all'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è istituito, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza amministrativa, denominato "Nucleo della Concretezza".

2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la parte relativa alle azioni da effettuare nelle regioni, negli enti strumentali regionali, negli enti del Servizio sanitario regionale e negli enti locali, è approvato il Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, predisposto annualmente dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Piano contiene:

a) le azioni dirette a garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni e la conformità

dell'attività amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento;

b) le azioni dirette a implementare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, con indicazione dei tempi per la realizzazione delle azioni correttive;

c) l'indicazione delle modalità di svolgimento delle attività del Nucleo della Concretezza nei confronti delle regioni, degli enti strumentali regionali, degli enti del Servizio sanitario regionale e degli enti locali.

3. Il Nucleo della Concretezza assicura la concreta realizzazione delle misure indicate nel Piano di cui al comma 2. A tal fine, in collaborazione con l'Ispettorato di cui all'articolo 60, comma 6, effettua sopralluoghi e visite finalizzati a rilevare lo stato di attuazione delle disposizioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché le modalità di organizzazione e di gestione dell'attività amministrativa alla luce dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, proponendo eventuali misure correttive che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici statali realizzano entro tempi definiti e comunque nei limiti di quelli indicati nel Piano di cui al comma 2.

4. Di ogni sopralluogo e visita è redatto processo verbale, sottoscritto dal rappresentante dell'amministrazione o da un suo delegato, da cui risultano le visite e le rilevazioni eseguite, le richieste avanzate, la documentazione visionata o acquisita, nonché le risposte e i chiarimenti ricevuti. Il verbale contiene anche l'indicazione delle eventuali misure correttive e del termine entro il quale le stesse devono essere attuate. L'amministrazione, nei tre giorni successivi, può formulare osservazioni e fornire ulteriori documenti.

5. I verbali redatti in occasione di sopralluoghi e visite effettuati in comuni o in altri enti locali sono trasmessi anche al prefetto territorialmente competente.

6. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla tempestiva comunicazione al Nucleo della Concretezza dell'avvenuta attuazione delle misure correttive entro il termine assegnato dal Nucleo medesimo.

7. L'inosservanza del termine assegnato, ai sensi del comma 3, per l'attuazione delle misure correttive rileva ai fini della responsabilità dirigenziale e disciplinare e determina l'iscrizione della pubblica amministrazione inadempiente in un elenco pubblicato sul sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette una relazione sugli esiti dei sopralluoghi e delle visite, con l'evidenziazione dei casi di mancato adeguamento, al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'interno e alla Corte dei conti.

Art. 60-ter. – (Collaborazione tra il prefetto e il Nucleo della Concretezza). – 1. Il prefetto può segnalare al Nucleo della Concretezza di cui all'articolo 60-bis, comma 1, eventuali irregolarità dell'azione amministrativa degli enti locali e chiederne l'intervento. In tal caso può partecipare ai sopralluoghi e alle visite anche personale della prefettura-ufficio territoriale del Governo richiedente.

Art. 60-quater. – (Personale del Nucleo della Concretezza). – 1. Per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 60-bis e 60-ter, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale di cinquantatré unità di personale, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale e due con qualifica dirigenziale di livello non generale, reclutati come segue:

a) ventitré unità, ivi compresi quelle di livello dirigenziale in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, per il

quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, settimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

b) trenta unità, di cui venti da inquadrare nel livello iniziale della categoria A e dieci da inquadrare nel livello iniziale della categoria B, reclutate a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, espletato ai sensi dell'articolo 35, comma 5.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 4.153.160 a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 2.

(Misure per il contrasto all'assenteismo)

1. Ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione dei dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto e fuori dei casi di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, introducono sistemi di verifica

biometrica dell'identità e di videosorveglianza in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica, attualmente in uso. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sulle modalità di trattamento dei dati biometrici, sono individuate le modalità attuative del presente comma, nel rispetto dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e delle misure di garanzia definite dal predetto Garante, ai sensi dell'articolo 2-septies del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

2. I dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano la propria prestazione lavorativa nella sede di lavoro alle esigenze dell'organizzazione e dell'incarico dirigenziale svolto, nonché a quelle connesse con la corretta gestione e il necessario coordinamento delle risorse umane.

3. Le pubbliche amministrazioni che per espressa previsione normativa sono tenute a utilizzare i servizi di pagamento degli stipendi messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze, provvedono all'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi dei servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema «NoiPA» del Ministero dell'economia e delle finanze. Le altre amministrazioni pub-

bliche provvedono all'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi dei servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema «NoiPA» del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Per il personale docente ed educativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le modalità attuative del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, nel rispetto dell'articolo 9 del citato regolamento (UE) 2016/679 e delle misure di garanzia definite dal predetto Garante, ai sensi dell'articolo 2-*septies* del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

5. Per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero del-

l'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 3.

(Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della Pubblica amministrazione)

1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, non opera con riferimento agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 75 del 2017, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico, nonché con riferimento alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri relativi al trattamento accessorio delle assunzioni effettuate, successivamente alla data di entrata in vigore del predetto limite, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, ai sensi delle medesime disposizioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

Art. 4.

(Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione)

1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore.

2. Al fine di accrescere l'efficienza dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, le amministrazioni di cui al comma 1 predispongono il piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'effettivo ricambio generazionale e la migliore organizzazione del lavoro, nonché, in via prioritaria, di reclutare figure professionali con elevate competenze in materia di:

- a) digitalizzazione;
- b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;
- c) qualità dei servizi pubblici;
- d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;
- e) contrattualistica pubblica;
- f) controllo di gestione e attività ispettiva.

3. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto le-

gislativo n. 165 del 2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2019 è consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal *budget* assunzionale più risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile.

4. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021, le amministrazioni di cui al comma 1 possono procedere, in deroga a quanto previsto dal primo periodo del comma 3 e all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dell'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché del piano dei fabbisogni definito secondo i criteri di cui al comma 2:

a) all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste dai commi 1 e 3, per ciascun anno;

b) all'avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste per il corrispondente triennio, al netto delle risorse di cui alla lettera a), secondo le modalità di cui all'articolo 4, commi 3-*quinquies* e 3-*sexies*, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013. Le assunzioni di cui alla presente lettera possono essere effettuate successivamente alla maturazione della corrispondente facoltà di assunzione.

5. Le amministrazioni che si avvalgono della facoltà di cui al comma 4 comunicano, entro trenta giorni, i dati relativi alle assunzioni o all'avvio delle procedure di reclutamento, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di consentire alle stesse di operare i controlli successivi e procedere alle restanti autorizzazioni, ai sensi del comma 3.

6. Per le finalità del comma 4, le procedure concorsuali di cui alla lettera *b*) del medesimo comma possono essere espletate con modalità semplificate definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne, in particolare, la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame e la nomina delle commissioni e delle sottocommissioni. Le graduatorie dei candidati che hanno superato le prove concorsuali espletate secondo le procedure di cui al presente comma sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti banditi, con le modalità indicate nel decreto previsto dal primo periodo.

7. Nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera *b*), le amministrazioni tengono conto degli eventuali specifici titoli di preferenza previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 5.

(Disposizioni in materia di buoni pasto)

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno sottoscritto ordini d'acquisto in attua-

zione delle convenzioni per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto – edizione 7, e mediante buoni pasto elettronici – edizione 1, stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i lotti che sono stati oggetto di risoluzione da parte di Consip S.p.A., richiedono ai propri dipendenti la restituzione dei buoni pasto, maturati e non spesi, e li sostituiscono con altri buoni pasto di valore nominale corrispondente, acquistati con le modalità previste dalla normativa vigente.

2. Nell'ambito delle attività del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione, Consip S.p.A. è autorizzata a gestire centralmente il recupero dei crediti vantati dalle amministrazioni nei confronti della società aggiudicataria dei lotti oggetto di risoluzione, di cui al comma 1, attraverso l'escussione unitaria della cauzione definitiva, agendo anche in via giudiziale. Nell'esercizio dell'azione di cui al precedente periodo, Consip S.p.A. si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Le somme recuperate sono versate da Consip S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle amministrazioni pubbliche interessate, in misura pari al credito residuo vantato dalle stesse. Qualora le somme recuperate risultino inferiori all'importo complessivo dei crediti delle amministrazioni aderenti, Consip S.p.A. provvede al versamento delle stesse in favore di ciascuna amministrazione in proporzione all'entità del rispettivo credito. Le singole amministrazioni attivano ulteriori procedimenti per il recupero del credito non soddisfatto e dell'eventuale maggior danno.

3. Fermo restando l'esercizio delle azioni necessarie per la tutela dei crediti delle pubbliche amministrazioni interessate, per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un ap-

posito fondo da ripartire, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 6.

(Disposizioni finali e clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 recano norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e costituiscono principi generali dell'ordinamento.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 attengono alla materia dell'ordinamento civile di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

4. Ai sensi dei commi 1, 2 e 3, le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri or-

dinamenti alle disposizioni della presente legge.

5. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

